

**CAPITOLATO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE
RISCHI INFORMATICI E DANNI AI BENI**

LOTTO 1

DEFINIZIONI:

Relativamente alle specificità di ogni singola copertura allegata alla presente polizza, alcune definizioni possono essere contenute nelle singole sezioni ad integrazione delle presenti.

RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Amministrazione o Ente	CSI Piemonte, Assicurato e Contraente della polizza.
Assicurato	Il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto d'assicurazione e tutte le eventuali future appendici.
Contraente	Il soggetto, persona giuridica, che stipula l'assicurazione (CSI-PIEMONTE).
Franchigia	L'importo fisso espresso in cifra o in valuta, che per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Broker	Willis Italia SpA
Limite di indennizzo	L'importo massimo che la Società è tenuta ad indennizzare per ciascun sinistro o per uno o più sinistri che avvengano nello stesso periodo di assicurazione.
Polizza	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione e le sue successive modifiche e variazioni.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi l'evento dannoso assicurato e l'entità dei danni assicurati che possono derivarne.
Terrorismo - Sabotaggio	Si intendono: 1) Atti di terrorismo o 2) Azioni prese in modo esplicito, o non, da qualsiasi governo, o sue parti, o sue dipendenze (incluse senza limitazioni le forze armate regolari, milizie, polizia, sicurezza dello stato, agenzie antiterrorismo) in risposta a combattimenti, difese o retate a seguito di ogni azione di atti di terrorismo.

Questa definizione si applica nei riguardi di ogni altra causa o evento che in qualsiasi modo contribuisca, concorra, o sussegua al danno, spesa, pregiudizio, costo, perdita, obbligazione legale diretta o indiretta.

Questa definizione si applica in qualunque modo l' "atto terroristico" sia stato comandato o ordinato, in connivenza, o non, con organizzazioni e/o governi di diritto o di fatto.

Il significato del termine utilizzato in questa clausola come "atto di terrorismo" si può identificare come un'attività che:

- a) Riguarda ogni forma di atto o violenza , o qualsiasi atto pericoloso per la salvaguardia della dignità e della vita umana, per le proprietà tangibili e intangibili e che causa danni alla proprietà, o ingiuria alle persone o produce la necessità di cure; nondimeno
- b) Appare intenzionalmente, in tutto, o in parte, orientata a:
 1. Intimidire o coercizzare la popolazione civile o
 2. Colpire un qualsiasi segmento dell'economia nazionale o
 3. Influenzare le impostazioni governative tramite intimidazioni, o coercizione o
 4. Danneggiare la dirigenza governativa tramite distruzioni di massa, assassinio, rapimento, o prese di ostaggi o
 5. Rispondere ad azioni governative o disposizioni governative

Gli "atti di terrorismo" includono qualunque incidente determinato da qualsiasi ente governativo, o agenzia, autorizzato a prendere provvedimenti in merito, sia preventivi che di contenimento, o reattivi e di neutralizzazione.

Scoperto	L'importo percentuale che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	L'Impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici o mandanti.

SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE ELETTRONICA E INFORMATICA

Bomba logica	Programma dannoso che ha la capacità di non essere rilevato dal sistema e che aziona comandi nocivi con lo scopo di danneggiare banche dati, funzionalità operative, memorie e sistemi operativi ad una scadenza predeterminata o al verificarsi di un evento specifico rilevato dal sistema.
---------------------	---

Cassaforte (per supporti informatici)	Speciale cassaforte progettata, costruita, ed installata in modo tale da proteggere, oltre che dal furto, anche dal fuoco e dall'acqua. Essa viene destinata alla protezione di back-up di dati e programmi, copiati su supporti informatici ed ivi riposti.
Cavallo di troia	Programma dannoso che ha lo scopo di rendere disponibile l'utilizzo dell'intero sistema da parte di utenti non autorizzati (anche in remoto) consentendo all'autore intrusioni nei files e l'esecuzione di operazioni non autorizzate e/o illecite in genere.
Conduttori esterni	Reti esterne al fabbricato di interconnessione tra fabbricati e/o ubicazioni diverse, quali cablaggi, Linee di comunicazione, apparecchiature di mantenimento della qualità e/o potenza dei segnali in trasferimento lungo la linea, filtri e altri accessori comprese guaine di protezione, e/o apparecchi di allarme e/ o segnalazione guasti.
Copie di back-up	Copie di quanto è stato elaborato (o è in corso di elaborazione) cioè programmi e/o dati, trascritte con il medesimo sistema dell'originale.
Copie di sicurezza	Copie di back-up di archivi e/o programmi, memorizzati su supporti normali o su altri tipi di supporto (carta, plastica, films, ecc.) conservate in una località separata da almeno 10 numeri civici dal luogo ove sono gli enti assicurati. Sono considerate copie di sicurezza anche quelle riposte in "cassaforte per supporti informatici" sita nel medesimo luogo ove si svolge l'attività di elaborazione e trattamento dati.
Cracker	Informatico esperto che non ha alcun legame di lavoro con l'Assicurata/Contraente il quale si comporta come un Hacker con lo scopo di danneggiare, distruggere, colpire il sistema, in assenza di un reale tornaconto personale.
Cyber Criminal	Informatico esperto che non ha alcun legame di lavoro con l'Assicurata/Contraente il quale si comporta come un Hacker con lo scopo di danneggiare, distruggere, colpire il sistema, ai soli fini di lucro.
Danno immateriale	Alterazioni, modifiche e cancellazioni delle istruzioni logiche e/o dei dati, cioè di tutte le informazioni, di proprietà dell'assicurato o di terzi, esistenti nelle copie di sicurezza, nelle copie di back-up o nelle memorie fisse del sistema non conseguenti ad alterazione fisica o distruzione totale o parziale del supporto.
Dati	Insieme d'informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili dall'Assicurato a mezzo di programmi, memorizzati su disco fisso o supporti
D.O.S .	Particolare situazione di blocco funzionale che si verifica quando, a seguito di un attacco informatico, il sistema informatico o i

Denial Access of Services Diniego di Servizi	programmi dell'Assicurato, o dei suoi "outsourcers", adibiti ad effettuare collegamenti multipli, connessioni con vari indirizzi, motore di ricerca, server di posta e/o attività consimili, non riescono ad adempiere al proprio compito per il solo effetto del sovraccarico delle richieste.
Equivalenza per Caratteristiche, prestazioni e/o rendimento	Due enti (apparecchi, impianti, programmi, insieme di essi) si definiscono equivalenti per caratteristiche, prestazioni, rendimento quando siano in grado di eseguire le funzioni cui sono preposti in tempi e con modalità tecniche ed organizzative simili.
Errore umano	Errore commesso da un dipendente (impiegati, dirigenti) dell'Assicurata nell'esercizio del proprio lavoro informatico che produca cancellazioni, perdite, o danneggiamento di dati, processi di traslazione dati, back-up, di software, anche a seguito di errore di manipolazione dei macchinari o dei supporti informatici. Per errore umano non s'intende l'errore di ideazione, di realizzazione di logiche, di sorgenti di logiche, di test, né l'errore professionale di programmazione, né l'errore di inserimento dei dati (effettuato manualmente), né le centinature per svista.
Impianti, Macchinario, Attrezzature, Hardware, Arredamento	Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti - impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. - impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione - attrezzatura e arredamento dei depositi e delle dipendenze, ascensori e montacarichi, serbatoi metallici. Mobili ed arredamento - impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. - impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione – macchine elettroniche anche di elaborazione dati, CED e computers. Ricambi e/o sistemi anche destinati ai Clienti non ancora operativi e/o in fase di predisposizione o in riparazione opere di abbellimento, sistemazione e utilità (quali ad esempio ristrutturazioni, a reti mobili, contro-soffittature, pavimenti flottanti, etc). Cancelleria, moduli e stampati di carta, materiale di consumo stampati, macchine per ufficio, indumenti dei dipendenti e quant'altro indicato nella Sezione I) Garanzia A)
Piattaforma	Condivisione di più sistemi operativi in unico contenitore
Fabbricato	L'intera costruzione edile e sue pertinenze anche se di proprietà di terzi, e tutte le opere murarie di finitura, compresi fissi ed infissi, recinzioni, cancelli, pensiline e strade interne al recinto aziendale, opere di fondazione o interrate, compresa la rete fognaria e di captazione e scarico delle acque, impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione (ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, parquettes, moquette), affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali, omenoni e simili, scaloni, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e statue,

ed escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione e alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettanti

Hacker

Informatico esperto, che non ha alcun legame di lavoro con l'Assicurata o il Contraente, il quale s'introduce nel sistema informatico contravvenendo alle leggi nazionali ed internazionali vigenti, con il solo scopo di violare il sistema per divulgare a terzi le informazioni in esso contenute e/o depositarvi informazioni riservate carpite dolosamente ad altri sistemi.

Infedeltà dipendenti

Prestatore di lavoro che esegue intenzionalmente azioni contro gli interessi aziendali, o in violazione di leggi, regolamenti interni, tramite lo strumento informatico, con lo scopo di distrarre o alterare o cancellare o modificare dolosamente programmi e dati.

Macchinario fisso

Per macchinario fisso si intende una macchina che per criterio progettuale, modalità di costruzione ed uso, sia destinata ad essere utilizzata unicamente con alimentazione di rete ed esclusivamente all'interno di un immobile.

Manutenzione

Per manutenzione s'intende:

- 1) Per macchinari ed impianti:
 - Tutte le operazioni di manutenzione ordinarie e programmata quali, a titolo di esempio:
 - a) pulizia, verifica, sostituzione parti di consumo;
 - b) verifiche ed operazioni periodiche e non per la prevenzione e l'eliminazione dei guasti e il mantenimento o ripristino delle regolari condizioni di funzionamento, ivi comprese le operazioni di aggiornamento per l'adeguamento a nuove prassi di lavoro e/o dovute a modifiche di leggi e/o regolamenti;
 - c) verifica delle messe a terra, verifica dei circuiti BT/MT/AT, verifica degli impianti TN-S /TT;
 - d) sostituzioni parti usurate (comprese schede elettriche ed elettroniche), turnazione, run-off e manutenzione supporti dati (nastri, dischi, ecc.);
 - e) sostituzione di lampade, tubi, sorgenti emettitrici, liquidi refrigeranti, gas, batterie, fluidi, schermi;
 - f) controlli degli impianti secondo le normative, manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative.
- 2) Programmi e Dati:
 - a) operazioni di aggiornamento secondo le comunicazioni delle case licenziatarie;
 - b) controlli di congruità relativamente alla gestione di date, di cambi valutari, delle differenze linguistiche;
 - c) verifica di congruità del sw e dei dati, applicazione di sw di verifica nei back-up, applicazione di sw antivirus con

regolarità, esecuzione di copie di back-up a scadenze fisse, verifica/controllo dei file di log e loro archiviazione per un periodo adeguato all'attività svolta. Ogni nuova implementazione di programma nel sistema, dopo i test, comporta il suo inserimento nel programma di manutenzione;

- d) aggiornamento software secondo le nuove release e/o modifica di leggi o prassi, per le eliminazioni di eventuali anomalie onde consentire il regolare uso.

Passaggio Segreto (canale occulto)	Programma dannoso che, attraverso punti/linee di frequenza di ingresso non documentati, accede al sistema eludendo le misure di sicurezza. Il così detto "Canale Occulto" rientra nella categoria dei Passaggi Segreti.
Programmi	Sequenza d'informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o di istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore.
Programmi dannosi	Programma in grado di: <ul style="list-style-type: none">- alterare, danneggiare o attaccare un sistema informatico, l'hardware ed i relativi contenuti informatici (programmi, dati);- rendere disponibili gli accessi a utenti non autorizzati;- far eseguire operazioni non previste dal legittimo amministratore di sistema.
Singolo sinistro (danni diretti)	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia produce il suo effetto diretto entro un limite temporale. Salvo il caso di frode, per tutti gli altri eventi tale termine temporale è corrispondente alle prime 72 ore successive alla insorgenza del fatto dannoso, avvenuta nel periodo assicurativo.
Sistema informatico	Una o più reti informatiche collegate tra loro, costituite da uno o più elaboratori, piattaforme, protocolli, linguaggi informatici, tecnologie di trasmissione delle informazioni. Il "Sistema Informatico" è costituito da una parte fisica (Hardware), che si trova nell'ubicazione del rischio identificata in polizza, e da una parte di natura immateriale (programmi, dati) che può trovarsi sia nell'ubicazione del rischio identificata in polizza che in altra località, in dipendenza delle connessioni del network aziendale.
Sorgenti di un programma	Registrazioni di base che consentono ad un programma di eseguire le operazioni nei modi e nelle forme richieste.
Supporto informatico	Componente hardware intercambiabile (cioè dischi, nastri magnetici, floppy disk, cd-rom, memorie solide, ecc.), indipendente da una forma di energia, utilizzato per la registrazione, il mantenimento e la conservazione delle informazioni leggibili dalla macchina, costituenti archivi dati e/o istruzioni logiche. Le

informazioni ivi contenute non sono comprese nel valore del supporto informatico

Virus

Programma dannoso che possiede la capacità di replicarsi, riprodursi o diffondersi in programmi, aree di sistema operativo, aree di sistema informatico.

SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

Appaltatore

La persona fisica o giuridica, cui l'Assicurato, in qualità di committente, ha affidato in appalto, o in regime di prestazione d'opera, il compimento di un'opera o di un servizio nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

Circostanza

Qualsiasi atto, fatto, evento, situazione, avvenimento, omissione che potrebbe ragionevolmente dare origine a una richiesta di risarcimento

Cyber Attack

uso od accesso non autorizzato o danneggiamento di un Computer system di proprietà o in uso all'Assicurato da parte di Terzi, che hanno agito con modalità fraudolente o senza autorizzazioni.

Cybersquatting

registrazione di un nome di dominio avente un valore commerciale in violazione di diritti di proprietà intellettuale di Terzi.

**Compensi
(oustanding fees)**

Somme contrattualmente dovute all'Assicurato (compreso qualsiasi importo che l'Assicurato sia legalmente obbligato a pagare a Subappaltatori o fornitori, esclusi però qualsiasi costo di correzione e Danni patrimoniali) per una prestazione professionale ma che il cliente rifiuta di pagare perché insoddisfatto del lavoro svolto.

Computer system

i programmi, le apparecchiature o i supporti fisici di elaborazione dati, i sistemi operativi, le apparecchiature di rete e i server.

Cosa

gli oggetti materiali compresi i supporti dove sono immagazzinati i dati; a scanso di equivoci sono esclusi i *software* ed i dati stessi.

Danno a Cosa

qualsiasi danno ad una Cosa, compresa la perdita d'uso anche se la Cosa non è stata danneggiata.

Danno a persona

danni patrimoniali derivanti dalla lesione dell'integrità psico-fisica e danni non patrimoniali.

Danno patrimoniale

qualsiasi somma di natura patrimoniale della quale l'Assicurato sia riconosciuto civilmente responsabile a titolo di risarcimento danni a seguito di sentenza giudiziale o altra pronuncia

definitiva nei confronti dell'Assicurato od ad accordi stragiudiziali negoziati dall'Assicurato con il consenso scritto della Società ad eccezione di:

- ricavi o profitti attesi;
- restituzione o rimborso di corrispettivi percepiti dall'Assicurato, anche dietro ingiunzione di pagamento da parte di un'autorità giudiziale;
- danni esemplari, punitivi o similari;
- multe, sanzioni, ammende, tasse, imposte;
- costi per il ritiro di prodotti;
- tutto ciò che non è assicurabile secondo la legge Italiana o secondo la giurisdizione in cui è avanzata la Richiesta di Risarcimento.

Danni predeterminati contrattualmente:

Somma di denaro o metodo di calcolo convenuti in un contratto di fornitura di servizi tra l'Assicurato e i suoi clienti in relazione alle Attività Assicurate.

Dipendenti

le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato.

Sono esclusi:

- *i titolari, gli azionisti e i soci, gli amministratori della Contraente, delle eventuali ulteriori società indicate nella scheda di Polizza e delle Società controllate;*
- *i lavoratori autonomi, i Subappaltatori e i lavoratori interinali.*

Documento

qualsiasi documento fisico,

- *computer software, files, record* di sistema relativo a documenti, dati digitali, informazioni registrate o salvate in un formato leggibile da un *computer*,
- di proprietà dell'**Assicurato**, o sotto la sua custodia o controllo, o di cui sia responsabile.

Sono esclusi: denaro, valori, titoli rappresentativi di merci o valori e relative registrazioni.

Indennizzo / Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro (Capitale, interessi e spese)

Interruzione di servizio

impossibilità da parte di un Terzo di accedere al Computer system o alla rete dell'Assicurato a causa di insufficiente capacità del server o inadeguata larghezza della banda derivante da un atto illecito da parte di un Terzo.

Joint Venture

associazione temporanea tra la Contraente o le eventuali società indicate nella scheda di Polizza o le Società controllate e una o più imprese (che non sono Assicurati) dal quale risulta un nuovo soggetto giuridicamente indipendente dalle imprese che lo costituiscono, per il perseguimento di uno scopo comune.

Malware	<p>qualsiasi codice eseguibile non autorizzato che si replica attraverso un Computer system o una rete comunque sia denominato (computer virus, logic bomb, worm, Trojan horse, ecc.).</p> <p>Sono esclusi i Malware che sono stati intenzionalmente creati o diffusi da qualunque titolare, azionista, socio, amministratore o Dipendente.</p>
Massimale	<p>L'obbligazione massima della Società per capitale, interessi e spese.</p>
Perdita di persona chiave	<p>malattia con ricovero ospedaliero, invalidità permanente che impedisca lo svolgimento delle normali attività lavorative, morte di qualunque titolare, amministratore, dirigente, project manager o altre figure equivalenti.</p>
Periodo di assicurazione	<p>Periodo di assicurazione indicato nella scheda di polizza ed eventuali appendici di rinnovo che consiste nel periodo di tempo tra:</p> <ul style="list-style-type: none">- la data di primo effetto e la data di prima scadenza della polizza; o- due successive date di rinnovo; <p>fatta salva una eventuale cessazione anticipata di polizza</p>
Prodotti tecnologici	<ul style="list-style-type: none">- hardware,- firmware,- periferiche (peripherals),- software,- cablaggio o apparecchiature elettroniche, <p>che sono venduti, concessi in uso o comunque forniti, dati in licenza, installati, modificati dall'Assicurato o di cui l'Assicurato fornisca assistenza tecnica.</p>
Proprietà intellettuale	<p>diritti d'autore (copyright), marchi ed altri segni distintivi (trademarks, trade dress), disegni e modelli (design rights), brevetti (patents) registrati in Italia e segreti commerciali (trade secrets).</p>
Richiesta di Risarcimento/ Sinistro	<p>a) qualsiasi procedimento giudiziale o stragiudiziale intentato da Terzi nei confronti dell'Assicurato per Danni patrimoniali;</p> <p>b) qualsiasi scritto attraverso il quale un terzo reclama Danni patrimoniali all'Assicurato, in relazione allo svolgimento delle Attività Assicurate. Ai sensi della presente Assicurazione, qualsiasi Richiesta di Risarcimento o serie di Richieste di Risarcimento derivanti da, basate su o riferibili alla medesima causa o Circostanza saranno considerate una singola Richiesta di Risarcimento.</p>

Scoperto	La percentuale di Perdita patrimoniale che rimane a carico dell'Assicurato.
Servizi tecnologici	Attività, consulenze e prestazioni di natura professionale eseguite dall'Assicurato a favore di e per conto dei propri clienti relative a: (a) I.T. (<i>Information Technology</i>); (b) Sviluppo di Computer System; (c) comunicazione elettronica e servizi mediatici che utilizzano Internet, (d) servizi informatici in genere incluse consulenze, raccolta, immagazzinamento, elaborazione, estrazione ed analisi di dati; <i>design</i> di <i>data base</i> ; ricerca e creazione di programmi <i>software</i> ; sistemi di integrazione o sviluppo; progettazione, installazione, riparazione, <i>design</i> , <i>content delivery</i> , <i>outsourcing</i> (assegnazione della gestione di determinate attività o processi a imprese o soggetti esterni) o manutenzione di computer, di equipaggiamenti per telecomunicazioni, di prodotti e componenti, di reti e sistemi inclusi <i>Internet Service Providers</i> (fornitore di servizi Internet), portali e <i>exchange</i> (siti di commercio elettronico); (e) codici software e servizi di sicurezza in genere incluse le <i>Active Server Pages</i> ASP (ovvero altri linguaggi di <i>scripting</i>); (f) l'analisi, il commento, la raccolta, la compilazione, la ricerca, l'estrazione, la registrazione o qualsiasi altro uso di materiale presente su Internet, inclusa l'attività pubblicitaria, di trasmissione, di direzione, di digitalizzazione, di <i>casting</i> in rete, di produzione, di pubblicazione, di vendita, di distribuzione e di utilizzazione di materiale presente su Internet, del relativo <i>telemarketing</i> , dell'assistenza ai clienti e servizi similari.
Società controllata	una società di cui la Contraente direttamente o indirettamente detiene il controllo ai sensi dell'art. 2359 punti 1, 2 e 3 C.C. ed inoltre: - detiene il controllo attraverso la maggioranza dei diritti di voto, o - detiene il controllo attraverso il diritto di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione (o organo equivalente), o - detiene il controllo, grazie ad un accordi scritto con gli altri azionisti, della maggioranza dei diritti di voto, o - detiene più della metà del capitale sociale.
Sostanze inquinanti	qualsiasi composto solido, liquido, gassoso, irritante, termico, o contaminante inclusi - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - il fumo, vapore, fuliggine, odori, acidi, alcali, prodotti chimici e rifiuti. I rifiuti includono i materiali che possono essere riciclati e/o riutilizzati.
Sottolimito	L'obbligazione massima della Società per capitale, interessi e spese per una specifica situazione garanzia. Quando è previsto un Sottolimito di Risarcimento, questo non s'intende in aggiunta al Massimale di garanzia ma è una parte dello stesso.

Spese legali

ogni parcella, costo o spesa legale sostenuta dall'Assicurato o per conto dell'Assicurato, con il consenso scritto della Società in relazione ad indagini, difese, appelli, transazioni, metodi alternativi di risoluzione delle controversie connessi a qualsiasi Richiesta di Risarcimento.

Sono esclusi i costi interni dell'Assicurato.

Tali spese sono prestate nel limite del quarto del Massimale indicato nella scheda di Polizza ed in eccesso allo stesso (art. 1917 C.C.).

Subappaltatore

persona fisica o giuridica che ha un contratto scritto con l'Assicurato per la fornitura di una parte dei servizi che l'Assicurato ha convenuto di eseguire per un cliente e rientranti nella descrizione dell'Attività Assicurata.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Attività Assicurata

L'Assicurata esercita l'attività, orientata anche alla promozione della innovazione della Pubblica Amministrazione locale, di erogazione servizi IT e di servizi Web, a favore degli enti consorziati, clienti e terzi in genere come previsto dalla ragione sociale e dallo Statuto. Costituiscono parte integrante delle lavorazioni ogni attività collaterale, concorrente od accessoria come per esempio: connettività, inhousing, controllo produzione, registrazione dati, gestione siti web e portali, ivi compreso l'uso di servizi, locali, spazi attrezzati, e ogni altra attività attinente alla ragione sociale dell'Assicurata anche di proprietà di terzi, soluzioni di Business Intelligence, le piattaforme di e-procurement, di e-commerce, di e-learning, servizi infrastrutturali e applicativi.

L'attività può consistere anche nella gestione del network di un portale dedicato, e relativi mezzi telematici, compreso collegamenti con linee dedicate con i clienti, i soci, le aziende collegate, come previsto dalla ragione sociale, compreso: ricezione, stoccaggio/elaborazione, fornitura di dati, sistemi previsionali, e/o non, compresi progettazione, gestione e controlli di siti WEB su Internet per conto proprio o di clienti.

Si ritiene qui coperto di assicurazione quanto esiste di hardware, cablaggi, macchinari, impianti ed ogni altra pertinenza, accessorio, supporto tecnico compreso software, dati (alfanumerici, media, sonori, etc..) di proprietà, di terzi di clienti, di fornitori, che sia parte del sistema dell'Assicurata, nulla escluso.

Ogni attività informatica svolta mediante il sistema della Contraente e/o delle aziende collegate indicate nella presente convenzione è coperto dalla presente escluse le transazioni finanziarie effettuate per via elettronica da/verso fornitori, da/verso clienti, da/verso il mercato finanziario, e/o istituti finanziari e/o di credito.

L'attività si può svolgere in tutto od in parte con utilizzo di servizi, installazioni, linee e di assistenza tecnica di aziende esterne, e/o collegate o Socie o partecipate compresi collegamenti, gestione funzionalità reti di trasmissione e/o di telecomunicazione, terrestri o satellitari.

L'attività assicurata può essere organizzata e svolta nella sede principale e ovunque in Italia, in più Sedi periferiche (uffici, magazzini, laboratori, etc), anche non nominate in polizza, anche presso terzi, soci, fornitori, clienti e può utilizzare varie forme di trasmissione (via etere, via cavo ottico, via cavo di rame etc..) con diverse società del Consorzio o amministrazioni collegate all'Assicurata, soci del consorzio, clienti, fornitori e società di servizi.

Per la sicurezza dell'esercizio dell'attività, può essere necessario utilizzare reti di back-up, come pure macchinari anche di proprietà di terzi, o in back-up presso terzi. Tra le varie località dell'Assicurata sono possibili mirroring di linea e/o di dati, in base alle necessità di sicurezza dell'Assicurata, come anche lo scambio incrociato di backup di dati e/o altre simili attività informatiche.

Sono assicurabili tutte le Società, attuali o di futura costituzione, controllate, affiliate, partecipate o collegate, purché concorrenti allo scopo dell'attività di CSI-Piemonte e fermo restando che, in relazione alle attività svolte, la Società si riserva di richiedere specifiche condizioni differenti in aderenza agli effettivi rischi coperti.

Art. 1 - Contraente e Assicurato

Il Contraente della Polizza, che firma il contratto e paga il premio alla Società, è il CSI-Piemonte, con sede Legale in C.so Unione Sovietica n. 216 - 10134 Torino. Codice Fiscale n. 01995120019.

Il CSI-Piemonte riveste altresì la qualifica di Assicurato, in quanto il proprio interesse è protetto dalla presente Assicurazione, che opera anche per conto di chi spetta.

Art. 2 - Oggetto delle Garanzie

Oggetto del presente capitolato, in base alle condizioni dedotte in polizza e successive appendici, sono le coperture assicurative a favore del CSI-Piemonte contenute e disciplinate nelle Sezioni di seguito indicate:

1) SEZIONE I: Danni ai beni e danni immateriali

Garanzia A) Hardware, Impianti macchinari, attrezzature e arredamento

Garanzia B) Assicurazione programmi, dati, archivi

Garanzia C) Assicurazione Frode Informatica

2) SEZIONE II: Danni da riduzione, interruzione esercizio e spese extra

comprese:

Estensione A) Danni indiretti e spese extra a Clienti a seguito di evento non imputabile a responsabilità dell'Assicurato

Estensione B) Perdite patrimoniali non conseguenti a danni materiali o immateriali a seguito di:

- DOS (Diniego di Servizi)
- Divieto di accesso per ordine di Autorità a seguito di Infortunio

3) SEZIONE III: Trasporti e Montaggi esterni

4) SEZIONE IV: Responsabilità Civile Professionale dei rischi Informatici e Internet

Art. 3 - Determinazione del rischio assicurato – Sezioni di copertura

E' assicurato il rischio, così come risulta determinato e delimitato in base a quanto indicato alle Sezioni di Copertura che seguono, inerente ogni interesse che, in relazione alla attività svolta, il CSI-Piemonte abbia per danni e/o perdite causate da ogni evento non espressamente escluso, avente ad oggetto:

1) l'intero "Sistema Informatico" dell'Assicurato, sia nella sua componente Hardware, (macchinario elettronico, apparecchiature e impianti collegati, attrezzature e arredi al servizio della attività, nulla escluso) sia nella sua componente di natura immateriale (software, programmi, banche dati) che si trova sia nelle ubicazioni indicate in polizza ove l'Assicurato svolge la propria attività, che in altre località, in dipendenza delle connessioni del network aziendale, come meglio specificato alle rispettive Sezioni di Assicurazione. La definizione di Sistema Informatico ai sensi del presente Capitolato di Polizza, include, a titolo esemplificativo ma non limitativo:

- computer, apparecchiature, sistemi di codifica, programmi, istruzioni informatiche; qualunque software registrato su mezzi di elaborazione dati elettronici, elettromeccanici, elettromagnetici o apparecchiature e mezzi di comunicazione controllati elettronicamente;
- componenti fisiche del computer (hardware), compresi microprocessori;
- programmi (software) applicativi;
- sistemi operativi e relativo software;
- reti di computer;

Ricambi e/o sistemi anche destinati ai Clienti non ancora operativi e/o in fase di predisposizione o in riparazione di proprietà dell'Assicurato o di terzi;

2) impianti, macchinari, attrezzatura e arredamento, opere di abbellimento, sistemazione, utilità materiale di consumo;

3) perdite di funzionalità operativa e gestionale, flussi informativi, compresi quelli via satellitare di proprietà di terzi, costi per operazioni di back-up, test di restore), le perdite di profitti, utili, aziendali, le spese correlate alla operatività di processi produttivi informatici, al servizio di clienti, soci, affiliati, consorziati, ed ogni altro utente del servizio informativo messo a disposizione a pagamento, e/o non, all'Assicurato, o semplicemente utilizzato dall'Assicurata per le proprie attività. Le spese comprendono, in caso di emergenza e con le limitazioni a seguito indicate, i limiti il ricorso a servizi

a chiamata di disaster recovery, restauro di copie di sicurezza e quant'altro inerente l'integrità del proprio sistema informativo e di quello produttivo di servizi per terzi clienti, e/o non, come indicato nelle condizioni di polizza, nulla escluso. La copertura vale, come meglio specificato alle rispettive Sezioni, sia per i rischi ai quali sono soggetti i Beni Assicurati durante la loro permanenza nei luoghi indicati in Polizza (compresa la movimentazione interna (V. Sezioni I e II), sia durante le movimentazioni esterne e il montaggio presso terzi (V. Sezione III);

4) la tutela del proprio patrimonio contro l'insorgenza di un debito di responsabilità causato dalla attività Professionale "Assicurata" come a seguito descritta nella Sezione IV.

Art. 4 - Forma di copertura delle garanzie assicurate

PER LE SEZIONI I, II e III

La copertura è prestata nella forma che segue:

- a) La copertura è prestata a Primo Rischio Assoluto (in deroga all' art 1907 Codice Civile);
- b) Il premio della polizza viene determinato moltiplicando il fatturato dell'Assicurato per il tasso che verrà indicato dal concorrente nell'offerta economica;
- c) Per ogni annualità il Contraente versa un premio calcolato su un fatturato a preventivo, che costituisce il premio minimo acquisito per la copertura, e che sarà soggetto a regolazione, sulla base di quanto disposto dalle Condizioni di Polizza, in base al fatturato consuntivo del periodo.

Il fatturato annuo a preventivo, sul quale viene commisurato il premio anticipato per la prima annualità, ammonta a € 124.700.000,00

Art. 5 - Danni assicurati

Le garanzie prestate con il presente capitolato di polizza riguardano, come specificatamente indicato nelle "Sezioni di copertura" che seguono, e con le deroghe e/o limitazioni e/o estensioni di cui alle clausole in esse contenute:

- i danni materiali, i danni immateriali, le spese necessarie per il ripristino dei beni danneggiati, le perdite patrimoniali anche dovute a frodi, le spese per la copertura dei costi insopprimibili in caso di interruzione o diminuzione di attività, le spese anche straordinarie sostenute per il collaudo, e/o il ripristino, in caso di sinistro indennizzabile, della capacità produttiva e/o funzionalità elaborativa, le perdite di profitto o l'utile aziendale, i danni a terzi conseguenti all'insorgenza di un debito di risarcimento causato dalla attività informatica assicurata.

Art. 6 - Ubicazioni assicurate

Le garanzie oggetto presente capitolato di polizza valgono:

1) in tutte le ubicazioni ove il CSI-Piemonte svolge la propria attività, comprese le ubicazioni ospitanti i nodi di backbone del Progetto Wi-Pie, comprese, relativamente alle cose di proprietà o uso al CSI, le Ubicazioni ove viene svolto il servizio di Disaster Recovery;

2) Presso terzi, Clienti, Soci del Consorzio (si precisa inoltre che per clienti si intendono anche enti associati, o enti promotori, o sostenitori, del CSI medesimo).

Fino alla concorrenza del 30% del capitale assicurato alla Sezione I Danni ai beni, pertanto i beni assicurati possono essere decentrati c/o uffici distaccati anche presso Soci del consorzio e/o clienti, fornitori, siti in Località varie in Italia, Stato del Vaticano, S. Marino, Svizzera e UE, nei locali adibiti ad uffici e/o magazzini di vendita, all'ingrosso e/o al dettaglio, o altra attività esercitata dal CSI.

La cura ed il buon mantenimento degli enti assicurati è affidata a tali terzi i quali ne sono responsabili; tuttavia la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti se richiesta dall'Assicurata, salvo il caso di dolo e sempre che non sia previsto dall'Assicurata nel contratto con tali soci/clienti, il loro impegno di responsabilità sulle cose affidategli in uso e l'Assicurata intenda

farne valere il diritto. Relativamente al software (programmi e dati, archivi) e alle connessioni via ethernet, *intranet*, *l'Assicurata applicherà gli standard di manutenzione che applica sul proprio software*. Se in più esistono anche connessioni Internet, od a altri network di terzi, l'Assicurata è tenuta ad interdire gli accessi alla propria rete in mancanza di apposite protezioni sulle Lan di soci/clienti e cioè l'installazione di Firewall/proxy, o migliori protezioni.

L'Assicurata è inoltre tenuta a prescrivere contrattualmente ai propri soci/clienti di ottemperare, relativamente alla lettura di dischi e nastri di archivio ai controlli di congruità, di tutti i sistemi di proprietà del socio/cliente - relativamente ai rischi di riconoscimento di date o numeri particolari.

3) Presso Fiere e mostre

Il beni oggetto della copertura sono assicurati anche presso, fiere, mostre o luoghi di dimostrazione sottotetto di fabbricati in latero cemento.

4) Presso le abitazioni di dipendenti della Contraente, limitatamente a macchinari ed attrezzature fisse e fino ad un massimo di € 35.000,00.

5) Negli altri luoghi, entro i limiti indicati alla garanzia “Apparecchiature portatili a impiego mobile”. Nelle ubicazioni assicurate la garanzia è operante per i beni che si trovano all'interno di fabbricati, o comunque in aree recintate. La copertura comprende anche macchinari e impianti posti all'aperto all'esterno dei locali, allorché tale posizionamento sia compatibile con l'uso per il quale sono destinati I beni assicurati nelle ubicazioni sopra indicate sono assicurati contro tutti gli eventi e per i danni non espressamente esclusi alle singole Sezioni, comprese, entro i limiti di seguito indicati, le movimentazioni interne, compreso carico e scarico e le operazioni montaggio, smontaggio, manutenzione e pulitura.

I danni conseguenti alle movimentazioni esterne alle ubicazioni assicurate e alle operazioni di montaggio presso terzi sono coperti alle condizioni e entro i limiti indicati alla Sezione III).

I certificati di assicurazione in applicazione al presente testo di polizza, costituiranno a tutti gli effetti le polizze assicurative nei quali saranno indicate le Sezioni operanti, località assicurate, capitale e premio annuo. I certificati potranno essere emessi in virtù della necessità di esporre una determinata ragione sociale (le differenti società partecipate o controllate) o anche solo in relazione a determinante coperture specifiche, da prestarsi a parte, anche successivamente alla stipula della presente.

Ogni certificato potrà contenere condizioni particolari valide solo per il certificato medesimo. La firma del certificato ed il pagamento del suo premio costituiscono il perfezionamento della copertura.

I certificati emessi successivamente alla stipula della polizza avranno scadenza pari a quella della polizza oggetto del presente capitolato.

Art. 7 - Disciplina del Contratto

La presente assicurazione è disciplinata dalle norme che regolano le Condizioni Generali di Assicurazione” e le successive Condizioni Particolari e aggiuntive che regolano ciascuna sezione di polizza.

In caso di discordanza, le Condizioni Particolari e aggiuntive prevalgono sulle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 8 - Durata del contratto

La copertura assicurativa della polizza decorre dalle ore 24:00 del 31/12/2018 e cessa alle ore 24:00 del 31/12/2021, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo, secondo quanto indicato nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie).

E' facoltà di ciascuna delle parti recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

E' inoltre facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Ai sensi dell'art. 35 D.Lgs 50/2016 ss.mm. e ii., il Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.

Art. 9 - Gestione del Contratto

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata a Willis Italia Spa Via Padova, 55 – 10152 Torino denominata Broker di assicurazione.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società da' atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10' giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l'avvenuto incasso. Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).

In ogni caso le comunicazioni del Broker alla Società che abbiano un contenuto interruttivo dei termini di prescrizione dell'azione assicurativa dovranno essere inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 11 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 C.C.

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 12 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art.1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 13 - Stato del rischio assicurato

A integrazione di quanto indicato all'articolo "Aggravamento del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che non saranno considerati aggravamento di rischio le operazioni di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, ivi compresi i lavori diretti al miglioramento e/o ampliamento dei sistemi di protezione e/o prevenzione, nonché la sostituzione, riparazione, ampliamento di interi macchinari, o impianti e quadri elettrici. Non costituiscono altresì aggravamento di rischio i lavori ristrutturazione e/o ampliamento, limitatamente ai danni di cui alla Sezione I Danni ai Beni, garanzia A), e Sezione II per i danni e spese consecutivi ai danni materiali. Relativamente ai rischi afferenti alla parte informatica di cui alle Garanzie B) e C) della Sezione I, e relativi danni consecutivi a danni immateriali di cui alla Sezione II, l'Assicurato è tenuto a comunicare anticipatamente agli Assicuratori le modifiche strutturali del proprio sistema operativo, quali migrazioni da un sistema operativo ad altro, o da una piattaforma ad altra.

Art. 14 - Recesso in caso di sinistro

Avvenuto un sinistro e sino al 30' giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R.. In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 (centoventi) giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla Amministrazione).

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà alla Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell'avviso di recesso, o esso pervenga all'Amministrazione nel periodo di mora concesso per il pagamento del premio di rata, la Società emetterà una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l'importo di premio che la Amministrazione dovrà corrispondere (nei termini di cui all'art. Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente dalla data di scadenza intermedia fino alla data di termine della prosecuzione della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

Art. 15 - Pagamento del premio – Termini di rispetto

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del broker:

- a. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto;
- b. entro i 60 (sessanta) giorni successivi a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- c. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione dell'appendice:
 - o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
 - o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo

per tale il giorno in cui l'amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Il premio verrà corrisposto tramite rate semestrali, senza interessi di frazionamento.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a). L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b). Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 16 - Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede

Il premio risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.

L'Amministrazione fornirà alla Società entro i 120 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente, l'indicazione:

- a) del fatturato (esclusa I.V.A.) o degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Si conviene che, ove l'Amministrazione abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 17 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale:

- entro i confini territoriali nazionali della Repubblica Italiana, Stato del Vaticano, S. Marino, Svizzera, UE, relativamente ad apparecchiature elettroniche fisse;
- entro il mondo intero (come disciplinato nelle specifiche condizioni particolari) per le apparecchiature elettroniche mobili, o portatili;
- entro il mondo intero, escluso USA e Canada, Messico, per la Sezione Responsabilità Civile.

Si precisa che la Società non è tenuta a fornire la copertura, a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre la Società stessa a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 18 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente, per il tramite del Broker, entro 60 giorni, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati;
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);

d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, entro 60 giorni, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 19 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 20 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 21 - Rinvio alle norme di Legge – Foro Competente

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Le parti stabiliscono espressamente che per ogni controversia nascente dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto o ad essa strettamente connessa, sarà competente il Foro di Torino.

Art. 22 - Coassicurazione ed Associazione Temporanea di Imprese

(operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Imprese di Assicurazione elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate. Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Imprese di Assicurazione elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, essendo tuttavia pattuita in espressa deroga all'art. 1911 c.c. la responsabilità solidale di tutte le Società nei confronti del Contraente e dell'Assicurato.

Le Società Coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Società Delegataria per conto comune.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società Delegataria e del Contraente.

Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Società Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Società Delegataria per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

La Società delegataria dichiara di avere ricevuto mandato a sottoscrivere la presente polizza ed a firmare i successivi documenti di modifica anche in nome e per conto delle Società Coassicuratrici: pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto tutti i relativi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

Compagnia ...Quota ... % - Delegataria

Compagnia ...Quota ... %

Compagnia ...Quota ... %

Art. 23 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 24 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché' ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

NORME ULTERIORI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RELATIVE ALLE SEZIONI I, II E III:

La Società si obbliga, durante il periodo di validità ed alle condizioni tutte della presente polizza, nei limiti del capitale assicurato per ciascuna sezione e partita di polizza, in corrispettivo del premio convenuto, a risarcire i danni alle cose assicurate causati da un qualunque evento dannoso non espressamente escluso.

Art. 25 - Esclusioni

Sono esclusi dalla Assicurazione i danni causati da:

- a) atti di guerra, (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, terrorismo, qualsiasi provvedimento di governo od Autorità anche locale di diritto o di fatto, compreso il fermo dell'attività da esse disposto, ammutinamento, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, quarantena;
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) dolo del Contraente Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi Amministratori; serrata, cessazione dell'attività lavorativa di dipendenti e dirigenti;
- d) vizio intrinseco, difetti, errore nella stesura dei sorgenti di programma, incapacità del sistema ad elaborare date, numeri primi;
- e) eventi per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore, il fornitore o locatore delle cose assicurate;
- f) mancanza di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che non siano causati da eventi non diversamente esclusi. Qualora dalle esclusioni di danno cui sopra derivi altro evento che produca danni indennizzabili ai sensi della presente polizza, la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

In ogni caso la Società non indennizza, anche se conseguenti ad un sinistro indennizzabile:

- a. le spese sostenute per manutenzione;
- b. le spese per miglioramenti e modifiche, adeguamenti di legge;
- c. le multe e le penalità.

Art. 26 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La Polizza è stipulata del CSI-Piemonte nell'interesse proprio e di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza, non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 27 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 C.C.; darne avviso alla Società, per il tramite del broker, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 C.C.
2. in caso d'incendio od atto doloso fare, nei cinque giorni successivi all'evento, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
3. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a specifica autorizzazione allo smaltimento fornita dalla Società o dal Perito da essa incaricato senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
4. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, file di log, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
5. fornire alla Società, entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che la Società potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni indiretti e su richiesta della società aprire a proprie spese i sorgenti di programma ai fini di distinguere tra azioni dolose ed errori di programmazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 28 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 29 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, in accordo con il Contraente, designando congiuntamente un Perito di reciproca fiducia

Oppure, a richiesta di una delle Parti;

- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 30 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art.1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 31 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, la Società provvede al pagamento entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione ex art. 2742 C.C.

Art. 32 - Mandato dei periti e/o degli incaricati

I Periti e/o gli incaricati della Società devono:

- I. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- II. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- III. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 27 Obblighi in caso di sinistro;
- IV. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro;
- V. procedere alla stima del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 29 Procedura per la valutazione del danno lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Rimane in ogni caso impregiudicata qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Le operazioni peritali verranno comunque impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree di sistema non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dai reparti danneggiati.

Art. 33 – Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato a termini del presente contratto ed in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00).

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Art. 34 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, etc.

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benessere dell'Assicurato.

Art. 35 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

SEZIONE I: ASSICURAZIONE DANNI AI BENI

GARANZIA A) HARDWARE, IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURA, ARREDAMENTO

Art. 36 - Beni assicurati

I beni assicurati alla seguente garanzia sono costituiti da Impianti, macchinari, attrezzature, arredamento intendendosi per tali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- **Macchine elettroniche, elettromeccaniche e computers**, quali Macchine Elettroniche CED, macchine di trasmissione dati e personal computers, costituite sia da Macchinario elettronico d'ufficio, ovvero da tutte le macchine fisse per ufficio facenti parte della categoria degli impianti ed apparecchi a correnti deboli, sia da macchinario elettronico di produzione , ovvero da tutti i macchinari fissi siti nel centro elaborazione dati aziendale, nella web farm, nella centrale di telecomunicazioni, ed in ogni altra sala ove si svolgono operazioni critiche per il funzionamento dell'intera azienda o di una parte di essa. Sono compresi tutti gli impianti e le apparecchiature collaterali, periferiche, anche se non elettroniche, la cavetteria, gli impianti tecnici al servizio delle macchine, gli impianti elettrici, telefonici, le fibre ottiche, le reti telematiche di connessione, di condizionamento dedicati, di protezione delle macchine assicurate.
- **Macchine elettroniche centro stampa.**
- **Impianti e apparecchi di sicurezza** e comunicazione, videosorveglianza, antintrusione, antincendio, posti anche all'aperto per uso o destinazione, impianti interni speciali, sistemi telefonici.
- **Impianti fissi:** idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, ascensori e montacarichi, anche all'aperto per uso o destinazione.
- **Attrezzature industriali e commerciali, quali** mobili e macchine ordinarie da ufficio, costruzioni leggere, ristrutturazioni, e abbellimenti, controsoffittature, pareti mobili, pavimenti flottanti ristrutturazione locali.
- **Attrezzature e arredamento in genere**, materiale di consumo e moduli di carta, mezzi forti e quant'altro inerente la attività assicurata.
- **Macchine elettroniche portatili (entro i limiti di cui alla specifica Estensione)** comprese basi fisse Port-replicator. Sono compresi i Macchinari e impianti ed apparecchiature collaterali eventualmente interrato o immurato, nonché attrezzature e impianti all'aperto quando ciò sia necessario per uso o destinazione L'Assicurato è esentato dalla comunicazione del dettaglio dei beni, purché esista libro dei cespiti aziendali, fermo restando che deve essere in possesso delle fatture e delle ricevute di pagamento di tutti i cespiti assicurati di sua proprietà, nonché, relativamente ai beni di terzi presi in leasing o in uso a qualsiasi titolo, dei contratti e degli impegni sottoscritti, dai quali si possa desumere il dettaglio delle caratteristiche tecniche di ogni singolo macchinario.

I macchinari acquistati in leasing, oppure presi in affitto o comodato d'uso, da terzi, visione o prova sono assicurati, a valore d'uso, anche se già assicurati dalla società di leasing, per la differenza di valore, o per la differenza di copertura su quanto già assicurato.

Art. 37 - Beni non assicurati

Non sono assicurati i seguenti beni:

- 1) Dischi e/o nastri amovibili (assicurati alla Garanzia B);
- 2) Prototipi di qualsiasi tipo;
- 3) Accumulatori di corrente continua (batterie) salvo che il loro danneggiamento avvenga in concomitanza con altri beni assicurati;
- 4) Sistemi operativi e piattaforme software (salvo quelle vendute con i singoli personal computer con le periferiche);

- 5) Programmi in applicazione al sistema operativo e Dati contenuti nei programmi in applicazione al sistema operativo, anche se presenti nel disco fisso (assicurati alla Garanzia B);
- 6) Veicoli a motore iscritti al PRA e natanti;
- 7) Macchinari in disuso e dimessi in attesa di essere smaltiti (i macchinari in deposito in attesa di essere ceduti a terzi a titolo di liberalità, pur non essendo assicurati, rientrano nella garanzia relativamente alle spese sostenute, in caso di sinistro, per il loro smaltimento.

Art. 38 - Oggetto della garanzia

La Società si obbliga, durante il periodo di validità ed alle condizioni tutte della polizza, nei limiti del capitale assicurato alla presente sezione ed in corrispettivo del premio convenuto, ad indennizzare i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche di proprietà di terzi, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, che si trovano nelle ubicazioni assicurate.

Relativamente ai singoli personal computer, sono altresì compresi i danni materiali e diretti causati anche al sistema operativo presente nel loro disco rigido, se fornito insieme alla macchina all'atto dell'acquisto; relativamente a periferiche si intende qui assicurare i "driver" forniti insieme alle macchine all'atto dell'acquisto.

Art. 39 - Esclusioni

In aggiunta a quanto previsto dalle Condizioni generali di assicurazione, sono esclusi i danni:

- da montaggio, smontaggio, installazione, test, non effettuati da personale dell'Assicurato, della ditta costruttrice, o dai fornitori ed installatori ufficiali;
- danni non materiali al sistema operativo del singolo Personal Computer o driver della periferica;
- le spese extra per montaggio, prove o installazione, con modalità differenti dall'uso comune;
- da trasporto e movimentazioni, installazioni e montaggio al di fuori delle Ubicazioni assicurate (Assicurati alla Sezione III).

Art. 40 - Estensioni di garanzia

La assicurazione comprende altresì:

- 1) Spese suppletive di salvataggio, spese ed onorari di tecnici esterni alla Società assicurata, nominati da quest'ultima, al fine di avere un migliore risultato nell'individuazione e riduzione del danno, anche se in affiancamento a tecnici già nominati, nel limite delle tariffe medie di mercato e fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.
- 2) Costo di rimpiazzo dei supporti informatici, dei nastri o dei dischi amovibili, limitatamente al loro valore di riacquisto come supporto vergine (privo di qualsiasi informazione e/o contenuto).
- 3) i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità o prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso;
- 4) in caso di sinistro che abbia colpito i Beni Assicurati, le spese effettivamente sostenute per:
 - le spese di collaudo e/o messa a punto del bene danneggiato a seguito del sinistro;
 - smontaggio, rimozione, demolizione e sgombero del bene danneggiato, nonché suo trasporto alla più vicina discarica;
 - trasporto a grande velocità (con il più veloce mezzo necessario) dell'apparecchiatura nuova c/o l'ubicazione del rischio;
 - montaggio, collaudo, messa a punto (se prima della consegna, anche provvisoria) del nuovo macchinario acquistato in sostituzione di quello danneggiato o sottratto;
 - diritti doganali, dazi, Iva ed altre tasse, nel caso non possano essere dedotte dalla contabilità aziendale o rimborsate dall'erario, o da altro Ente pubblico.
 - i costi di rimozione e di protezione degli enti illesi. Si intendono per tali i sono costi che si sono dovuti sostenere per rimuovere, cambiare o proteggere cose diverse dalle cose sinistrate o distrutte, ivi compresi i costi di smontaggio e rimontaggio di impianti ed apparecchiature per permettere la perforazione, la demolizione o la ricostruzione di parti di

un edificio, oppure l'ampliamento di aperture), oppure per rimuovere, trasportare e ricollocare altrove gli enti illesi, compresi i costi di deposito e immagazzinaggio.

5) Entro il limite di indennizzo di € 50.000,00 per sinistro e per anno, le perdite dovute al furto dei macchinari assicurati, (comprese Macchine Elettroniche portatili) perpetrato nelle sedi dell'Assicurato,

- senza scasso dei mezzi di chiusura, cioè con chiavi false, mediante decodifica di chiusure o di serrature elettroniche poste a protezione del locale contenente le macchine, disattivazione dolosa degli impianti di protezione, elusione dei sistemi informatici di controllo e di sorveglianza della guardiania,
- da dipendenti fuori dell'orario di lavoro,
- da terzi introdottisi nei locali durante l'orario di lavoro, e nascostisi fino al periodo di chiusura dell'attività, per poi commettere il furto in modo agevolato.
- furto con destrezza, ammanchi dovuti a furto di macchinari assicurati avvenuti senza scasso

Entro il limite di indennizzo di € 100.000,00 per sinistro e per anno,

6) Guasti provocati dai ladri a:

- impianti elettronici di protezione e d'allarme;
- casseforti, comprese quelle contenenti supporti informatici, fissi e infissi, mezzi di chiusura o protezione dei locali contenenti le cose assicurate;
- mezzi di chiusura dei locali, fissi e infissi e altri danni provocati dai ladri nel commettere o tentare di commettere il furto.

7) i danni sopravvenuti:

- durante le installazioni, operazioni di montaggio, di rimozione, movimentazione interna, di spostamento o di riallacciamento dei beni assicurati;
- in occasione di operazioni di manutenzione, ampliamento o riparazione (esclusi quelli alle memorie fisse), anche quando queste operazioni sono effettuate da ditte non autorizzate espressamente dalle case produttrici, ma da personale tecnico specializzato dell'Assicurata (personale d'uffici EDP regolarmente costituiti) ed avvenute nei locali ove sono assicurati i beni assicurati, comprese attività svolte nell'ufficio "manutenzione interna PC" e similari se presente tra le attività aziendali.

8) Entro il limite di indennizzo di € 200.000,00 per sinistro

I danni a CONDUTTORI ESTERNI (Energia elettrica, linee di trasmissione analogiche/digitali, linee di trasmissione frequenze e linee telefoniche). La copertura è estesa ai danni subiti dai conduttori esterni avvenuti in occasione di contemporaneo danneggiamento delle apparecchiature elettroniche, ed è anche estesa ai danni avvenuti non in concomitanza con altri beni assicurati, relativamente alle parti dei conduttori situati fuori dai fabbricati ove sono riposti i beni assicurati, purché interrato e/o murate, o protette da manufatti edili. Non sono comunque indennizzabili, salvo che non siano causa di altri eventi non diversamente esclusi, i danni dovuti a termiti, topi e roditori in genere, correnti galvaniche, decadimento naturale dei rivestimenti isolanti dei cavi e tutti gli altri danneggiamenti lenti e gradualmente avvenuti nel corso del tempo, prima del sinistro risarcibile.

Art. 41 - Determinazione dell'indennizzo

Relativamente alle macchine Elettroniche rientranti nel Macchinario Fisso, e agli altri beni assicurati alla seguente Sezione, (con esclusione di quanto indicato alla specifica Clausola Norme relative alle Macchine Elettroniche Portatili che segue) l'indennizzo verrà determinato nel seguente modo:

a) Danni suscettibili di riparazione (**DANNO PARZIALE**)

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per:

- fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, comprese le spese di trasporto anche a grande velocità (quelle col più veloce mezzo di trasporto necessario), le maggiorazioni di spesa per lavori notturni e festivi, compresi diritti doganali, le tasse e l'Iva, se non detraibili nei conti aziendali.

- la manodopera necessaria alla riparazione, allo smontaggio ed al rimontaggio del bene danneggiato, calcolata secondo i prezzi medi di mercato. Tali spese sono indennizzabili purché necessarie e sufficienti al ripristino del macchinario danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori alla data del sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa sostenuta per modifiche o migliorie apportate al macchinario al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie. Relativamente alle parti non più reperibili sul mercato, o non riparabili, la Società liquiderà una somma corrispondente al più recente costo di acquisto di tali componenti.

b) **Danni non riparabili (DANNO TOTALE)**

Nel caso in cui le spese di riparazione, valutate come previsto al comma a) che precede, siano pari o superiori al valore di sostituzione del bene danneggiato o sottratto (detratta la somma corrispondente alla vetustà, e/o al suo deperimento per uso, o ad altra causa), il danno sarà considerato non suscettibile di riparazione e quindi totale.

VALORE DI RIMPIAZZO A NUOVO

In caso di Danno Totale, la Società liquiderà un indennizzo pari al valore di riacquisto del bene distrutto, danneggiato e non riparabile, rubato o rapinato. Qualora il bene assicurato non sia più reperibile sul mercato, sarà indennizzato il valore di sostituzione con un macchinario equivalente a quello danneggiato o sottratto per caratteristiche, prestazioni e rendimento, Relativamente a macchinari non più riportati nei listini di vendita, ed esclusivamente nel caso di danno totale, la Società liquiderà il costo di riacquisto di un macchinario equivalente per prestazioni e rendimenti, oppure se la tecnica ha alzato il livello delle prestazioni minime, l'apparecchio con le prestazioni più vicine a quello distrutto.

Art. 42 - Standard aziendali

Si precisa che d'accordo fra le parti, in caso di sostituzione e/o riparazione di enti danneggiati viene accettato lo standard aziendale relativamente alla Società produttrice dei macchinari e/o degli impianti.

Art. 43 - Norme relative alle macchine elettroniche portatili

DEFINIZIONE

Per macchinario mobile /portatile assicurato si intendono tutte le macchine in commercio facenti parte della categoria degli impianti ed apparecchi a correnti deboli progettate e costruite per l'uso mobile e/o portatile (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo:

- Computers portatili;
- Macchine fotografiche digitali;
- Strumenti topografici e/o di misurazione, Stazioni Totali di precisione con automatismi e misure laser, GPS geodetici doppia frequenza con RTK 15.000, Livelli da ingegneria elettronici a misurazione automatica, etc;
- Radio ricetrasmittenti, cellulari aziendali

Sono compresi altresì: cassetteria e di eventuali accessori al servizio delle macchine portatili e/o mobili, inclusi "case" di trasporto, valigie, borse, ed altri simili mezzi di protezione.

BENI NON ASSICURATI

Non sono assicurati:

- 1) i Macchinari dati a nolo, in uso, affidati anche temporaneamente a terzi, presso terzi.
- 2) Programmi in applicazione al sistema operativo, anche se presenti nella memoria fissa.
- 3) i Dati contenuti nei programmi in applicazione al sistema operativo, anche se presenti nel disco fisso e nelle sue estensioni esterne.
- 4) i Dischi e/o nastri amovibili.
- 5) i Prototipi di qualsiasi tipo.
- 6) gli Accumulatori di corrente continua (batterie) salvo che il loro danneggiamento o la loro sottrazione avvenga in concomitanza con altri beni assicurati con la presente sezione.

- 7) i Sistemi operativi e piattaforme software (salvo quelle vendute con i singoli personal computer portatili con le periferiche)
- 8) Macchinari medico, macchinari scientifici fuoriserie, macchinari subacquei o per l'utilizzo sotterraneo.
- 9) Le Parti soggette a consumo predeterminato, lampade, sonde, se non danneggiate insieme al resto del macchinario assicurato.

OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società si obbliga, durante il periodo di validità ed alle condizioni tutte della presente polizza, nei limiti del capitale assicurato per questa Garanzia, ad indennizzare i danni materiali e diretti al macchinario elettronico portatile/mobile, anche se di proprietà di terzi, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Il macchinario portatile/mobile si intende assicurato:

- 1) presso le Sedi dell'Assicurato e in ogni altra Ubicazione ove l'Assicurato svolge la propria attività;
- 2) presso ogni altra località (a titolo esemplificativo e non limitativo: ubicazioni di Clienti, Enti Consorziati, fiere e mostre, etc) situata nell'ambito di quanto indicato nella clausola Validità Territoriale della polizza;
- 3) presso la abitazione della persona che ha in carico la macchina;
- 4) presso una stanza d'albergo;
- 5) durante l'impiego mobile esterno alle ubicazioni assicurate e il trasporto, compiuto sia con mezzi privati che pubblici (compresi viaggi aerei), purché lo stesso sia organizzato ed effettuato tenendo conto delle particolarità di ciascuna macchina elettronica portatile/mobile ovvero delle prescrizioni ed istruzioni fissate dal costruttore per l'uso della macchina.

Condizione essenziale per l'operatività della garanzia è che il macchinario elettronico portatile/mobile:

- a) non sia lasciato incustodito in un edificio, salvo che in un locale di un fabbricato chiuso con chiave o con altri idonei mezzi di chiusura;
- b) non sia lasciato incustodito su di un mezzo di trasporto, salvo che in bagagliaio metallico di autoveicolo chiuso a chiave ed unicamente nelle ore diurne (dalle 6.00 alle 23.00).

Relativamente ai computer portatili, sono compresi i anche i danni materiali e diretti causati al sistema operativo presente nel disco rigido, se fornito insieme alla macchina all'atto dell'acquisto; relativamente alle periferiche s'intende qui assicurare i "driver" forniti insieme alle macchine.

ESTENSIONI

La copertura comprende inoltre:

- 1) Furto avvenuto in orario notturno (dalle 23.00 alle 06.00) in caso di:
 - Furto di macchinari in occasione del furto dell'automezzo a bordo del quale si trovava il bene assicurato,
 - Furto dei mediante effrazione dell'automezzo stesso quando l'automezzo è ricoverato in autorimesse box, locali chiusi, aree recintate.
- 2) Furto con destrezza, rapina, estorsione, furto con strappo, ovunque avvenuti,
- 3) Furto avvenuto a seguito di malore, perdita di coscienza, infortunio della persona incaricata del trasporto, tali da obbligare l'intervento di unità mobili di soccorso e l'ospedalizzazione dell'incaricato del macchinario.

ESCLUSIONI

In aggiunta a quanto già previsto dalle Condizioni generali di assicurazione, sono altresì esclusi i danni:

- 1) derivanti da montaggio, smontaggio, installazione, test, non effettuati da personale della ditta costruttrice, o dai fornitori ed installatori, manutentori, riconosciuti ufficialmente;

- 2) al sistema operativo ed al disco rigido dovuti a virus (anche se il danno è meccanico), salvo quanto appresso indicato nelle Precisazioni;
- 3) al mancato riconoscimento della data e derivanti da programmi dannosi in genere
- 4) dovuti a smarrimento, appropriazione indebita, ammanchi, furto perpetrato senza scasso dell'automezzo, ove è riposto il bene assicurato;
- 5) dovuti ad affidamento, anche temporaneo, a terzi (compresi portabagagli e compagnie di trasporto), salvo quanto indicato al punto 4) dell'Oggetto della Garanzia.

PRECISAZIONI

Il contenuto dei dischi rigidi dei portatili è compreso nella Garanzia B) Programmi e Dati alla condizione che esista procedura scritta ed operativa di back-up mediante sw di routine ad ogni collegamento e che nella procedura scritta per la gestione protezione dei dati sia previsto il distacco del disco fisso (ove la macchina lo consenta tecnicamente) ogni qualvolta si lasci l'apparecchio fuori dal controllo personale. I danni da virus assicurati alla Garanzia B) al contenuto dei dischi rigidi rientra in garanzia solo se i medesimo sono forniti di sw anti virus con aggiornamento mediante sw di routine ad ogni collegamento e in tale caso sono compresi anche i danni materiali al disco rigido (riacquisto a nuovo di un disco rigido vergine) nel caso in cui il virus abbia danneggiato anche meccanicamente il disco rigido medesimo.

LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente ai danni verificatisi al di fuori delle Sedi dell'Assicurato, ovvero durante l'impiego mobile o il trasporto esterno, il limite di indennizzo, per sinistro e anno, si intende fissato in € **200.000,00** ridotto a € **75.000,00** per furto, rapina, € **25.000,00** per furto con destrezza. In tali casi l'indennizzo verrà corrisposto con la applicazione di uno scoperto del 20% sul danno, con il minimo non indennizzabile di € 250.

Il limite di indennizzo, la franchigia e lo scoperto di cui sopra verranno applicati anche nel caso di furto con destrezza, ammanchi dovuti a furto di macchinari assicurati avvenuti nelle sedi assicurate senza scasso, di cui al punto 5) dell'art. 40 "Estensioni di garanzia" che precede.

DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

a) Danni suscettibili di riparazione (DANNO PARZIALE)

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessivamente sostenute per:

- fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, comprese le spese di trasporto, i diritti doganali, le tasse e l'IVA se non detraibili dai conti aziendali.
- la manodopera necessaria alla riparazione, allo smontaggio ed al rimontaggio del bene danneggiato, calcolata secondo i prezzi medi di mercato. Tali spese sono indennizzabili purché necessarie al ripristino del macchinario danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori alla data del sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa sostenuta per modifiche, migliorie e per eventuali riparazioni provvisorie.

Relativamente alle parti che non sono più reperibili sul mercato, o non riparabili, la Società liquiderà una somma corrispondente al più recente costo di acquisto di tali componenti.

b) Danni non riparabili (DANNO TOTALE)

Nel caso in cui le spese di riparazione valutate come previsto al comma a) che precede, siano pari o superiori al valore di sostituzione del bene danneggiato o sottratto (detratta la somma corrispondente alla vetustà, al suo deperimento per uso, o altra causa), il danno sarà considerato non suscettibile di riparazione e quindi totale.

VALORE DI RIMPIAZZO A NUOVO

In caso di danno totale, la Società liquiderà un indennizzo pari al valore di riacquisto dell'ente distrutto, danneggiato e non riparabile, rubato o rapinato. Qualora il bene assicurato non sia più reperibile sul mercato, sarà indennizzato il valore di riacquisto di un macchinario equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese effettivamente sostenute per:

- rimozione, demolizione e sgombero del bene danneggiato, nonché trasporto alla più vicina discarica;
- trasporto a grande velocità (con il più veloce mezzo necessario) dell'apparecchiatura nuova c/o l'ubicazione del rischio;
- montaggio, collaudo, messa a punto (se prima della consegna, anche provvisoria) del nuovo macchinario acquistato in sostituzione di quello danneggiato o distrutto;
- diritti doganali, dazi, Iva ed altre tasse, nel caso non possano essere dedotte dalla contabilità aziendale o rimborsate dall'erario, o da altro ente pubblico.

Relativamente alle macchine per le quali siano trascorsi due o più anni dalla data della fattura di acquisto, la Società liquiderà un indennizzo pari al valore di sostituzione come precedentemente determinato al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alla destinazione ed all'uso.

Tale deprezzamento non potrà in ogni caso essere superiore al 25% del valore assicurato per singolo anno di età del macchinario.

Art. 44 - Condizioni particolari e aggiuntive

44.1 SURROGA

La Società è libera di esercitare il diritto di surroga nei confronti del responsabile del danno con esclusione della Contraente e, salvo il caso di dolo, suoi dipendenti e prestatori di lavoro, degli Enti Soci, o Clienti dell'Assicurata, società controllate, consociate, partecipate dall'Assicurata medesima. La Società rinuncia altresì ad esercitare la azione di surroga nei confronti degli Organizzatori di Fiere e Mostre, qualora tale impegno risulti dal contratto sottoscritto.

L'Assicurato si impegna ad indicare alla Società, eventuali pregiudizi al diritto di rivalsa, dando mandato alla Società e la stessa, in caso di esito pienamente positivo, rimborserà alla Contraente sia l'importo delle franchigie percepite dai responsabili del danno, sia le eventuali somme eccedenti i limiti di risarcimento coinvolti nell'indennizzo del sinistro, in quanto di spettanza della/e danneggiate Assicurata/e.

44.2 RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE COMPONENTI - URGENTE

Relativamente ad un danno risarcibile sotto la Presente Sezione, la riparazione del danno può essere subito iniziata dopo l'avviso di sinistro alla Società; lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato senza il preventivo consenso della Società prima dell'ispezione da parte di un incaricato dalla medesima, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività, salvo casi di comprovata urgenza, nei quali l'Assicurato è comunque tenuto a produrre alla Società gli elementi indispensabili per l'indennizzo; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 5 giorni dall'avviso, questi può prendere tutte le misure necessarie, fermi comunque gli obblighi previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione. In particolare, se il danno ha coinvolto le informazioni (dati) e le istruzioni (programmi), è compito dell'Assicurata darne avviso alla Società al più presto e tenere i files di log dell'evento ed avvisare immediatamente la Società, se il danno può provocare un arresto della produzione di elaborazioni richieste, per concordare le opportune contromisure. Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento e relativamente a programmi e dati, sino al momento in cui le parti illeggibili o danneggiate non vengono ripristinate nella loro funzionalità.

44.3 RICARICA DI IMPIANTI DI ESTINZIONE

a) La Società indennizza i costi di ricarica dell'impianto automatico di estinzione per un importo massimo del 5% dell'importo liquidabile a termini di polizza su macchinari, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Lo svuotamento è stato innescato da un falso allarme, oppure da un fulmine;
- Lo svuotamento è il risultato di un guasto al sistema di rilevazione incendio, o di innesco del sistema causato da un provato danno materiale diretto a tali parti del sistema e assicurato dalla presente polizza;
- Lo svuotamento è stato determinato da errore umano.

b) In caso di sinistro:

- E' previsto uno scoperto pari al 5% dell'importo dell'indennizzo con il minimo di € 5.000,00;
- Dopo ogni sinistro entrambe le Parti hanno il diritto di retrocedere dalla presente clausola aggiuntiva.

I limiti di cui al presente articolo non si applicano nel caso in cui esiste la prova che lo svuotamento è servito ad impedire un incendio indennizzabile; in tal caso le spese vengono considerate "spese di Salvataggio".

44.4 SONDE, ANTENNE, APPARATI FINALI DI TRASMISSIONE

Sono assicurate tutte le apparecchiature di normale produzione di serie di uso civile, scientifico, meteorologico, installate all'aperto secondo i criteri che la tecnica inerente consiglia o consente di usare, a condizione che siano installate su tralicci, piattaforme, supporti in genere, in modo fisso e stabile e che tenga conto delle peggiori condizioni meteorologiche possibili, nel luogo ove esse debbono operare. L'Assicurato non è sollevato dall'obbligo di effettuare controlli di manutenzione agli impianti e ai meccanismi di fissaggio degli apparati sui loro supporti. Il luogo ove sono riposti gli impianti ed i loro supporti, deve essere o recintato, sorvegliato, o situato in posizione tale da non poter essere raggiunto senza particolari mezzi /o artifici.

44.5 SUPPORTI INTERMEDI DI IMMAGINE

I danni ai supporti intermedi di immagine, quali ad es. il tamburo ed i nastri in selenio di fotocopiatrici o macchine simili, sono esclusi, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti della macchina.

44.6 TUBI CATODICI, TUBI SPECIALI, E VALVOLE ELETTRONICHE

Fermo restando che sono coperti anche i danni provocati ai video dei terminali e dei pc, relativamente a tutti gli altri tubi e valvole elettroniche o emettitrici di raggi, in caso di sinistro, l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, della percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o ai colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso, fermo restando che tale percentuale non potrà essere inferiore al 5% all'anno (a decorrere dalla prima installazione) e non potrà essere superiore al 10 % all'anno, salvo casi speciali a vita predeterminata.

44.7 COSTI DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA, MURATURA, INTONACO, PAVIMENTAZIONE E SIMILI, DI LINEE DI COMUNICAZIONE.

Sono indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili, che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni assicurati, fermo restando che i capitali assicurati sono comprensivi del costo totale dell'intera linea di proprietà o per la quale ricorre una qualsiasi responsabilità locativa.

Se la linea è costituita da struttura (cave di o tubi) in cemento, la Società sarà responsabile solo nel caso sia dimostrato che il danno non sia dovuto a cedimento del terreno, frana, bradisismo, o responsabilità per le quali deve rispondere il costruttore. Non sono coperte, salvo esplicito accordo

scritto tra le Parti, tutte le linee che corrono sotto il livello delle falde idriche, a quote inferiori a quelle di fiumi, torrenti, canali, laghi, bacini, mari, stagni e simili, quando le stesse siano poste a meno di 500 metri da tali enti. La Società non sarà responsabile per una somma superiore al costo relativo alle operazioni di cui sopra che riguardino tratti di linea, in orizzontale e/o verticale, superiori a metri lineari 500 e con il massimo di € 200.000 per sinistro e per anno.

44.8 IMPIANTI TELEVISIVI E DI RADIODIFFUSIONE ALL'APERTO

Sono compresi nella copertura tutti i danni dovuti a rovina dei tralicci e/o strutture di elevazione, arrecati ai tralicci stessi, a sostegno delle apparecchiature coperte con la presente polizza da qualsiasi causa cagionata. In caso di scarica atmosferica, la copertura sarà operante solo se sarà dimostrata l'efficienza delle messe a terra delle installazioni. Per ogni sinistro causato da qualsiasi evento atmosferico, da atto vandalico o doloso in genere, è applicato lo scoperto del 20% sull'indennizzo dovuto, con il minimo assoluto della franchigia in cifra fissa indicata in polizza.

44.9 ANTENNE E TRALICCI

Sono coperte esclusivamente le apparecchiature poste all'aperto in aree recintate e chiuse a chiave.

I tralicci di sostegno ai Ponti Trasmettitori devono essere stabilmente fissati al terreno, come la tecnica inerente prescrive. L'Assicurata non è sollevata dall'obbligo di procedere alle regolari verifiche tecniche e/o manutentive e preventive necessarie al buon funzionamento degli impianti ed alla stabilità dei sostegni degli stessi.

44.10 DANNI A PARTI SOGGETTE A CONSUMO PREDETERMINATO

Si precisa che la copertura relativa a parti soggette a consumo predeterminato (nastri, accessori, liquidi, testine di registrazione, lampade, cinghie etc.), è operante solo quando il danno abbia colpito l'insieme delle parti della macchina nel suo complesso; in tal caso, relativamente a tali parti, l'indennizzo sarà corrisposto a valore d'uso anziché con valore a nuovo.

Si precisa che relativamente agli impianti elettronici non forniti di contratto di manutenzione, l'Assicurato provvede per proprio conto alla manutenzione degli enti assicurati.

La Società non sarà comunque responsabile per danni che comunque sarebbero stati risarciti a termini del contratto di manutenzione.

44.11 FONTI DI LUCE, TUBI E VALVOLE ELETTRONICHE, LASER

In caso di danno a fonti di luce emesse con qualsiasi lunghezza d'onda, ai tubi ed alle valvole elettroniche e/o laser, l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse, fermo quanto altrimenti indicato in altre parti della polizza (Condizioni generali, particolari e aggiuntive).

44.12 RICAMBI E/O MACCHINARI IN DEPOSITO, GIACENZA. IMMAGAZZINAMENTO.

La garanzia viene estesa ad enti nuovi inattivi dell'Assicurato o di terzi in attesa di consegna, pezzi di ricambio, materiale di consumo inerente i macchinari assicurati, ed ogni altra provvista e/o scorta necessaria alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle macchine assicurate, comprese le macchine sostitutive, gli impianti e/o le relative attrezzature. Il tutto temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento, per le esigenze operative dell'Assicurato o dei clienti.

44.13 MANUALI E LICENZE

Nel capitale assicurato sono comprese anche le spese necessarie, indispensabili e documentabili per riacquisto di: copie cartacee dei manuali di utilizzo del sistema operativo di gestione dell'attività informatica; licenze d'uso del sistema operativo di gestione dell'attività informatica.

44.14 ONORARIO CONSULENTI

La Società rimborserà, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, i costi sostenuti dall'Assicurato per le spese e gli onorari degli ingegneri, architetti e consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni ed ispezioni, necessariamente effettuate per la reintegrazione delle perdite subite, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali.

44.15 RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza (ai sensi della presente clausola si considera sinistro indennizzabile anche quello con danni materiali alle cose assicurate inferiori alla franchigia pattuita in polizza). L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.

Per le garanzie previste dalla presente clausola si intende non operante la franchigia pattuita in polizza.

GARANZIA B) ASSICURAZIONE DEI PROGRAMMI, DATI E ARCHIVI

Art. 45 - Oggetto

Si assicurano i programmi e le spese di ricostruzione dei dati contro tutte le perdite dirette, le contaminazioni, i danneggiamenti, le alterazioni verificatisi in occasione di o dovuti a:

- danni materiali indennizzabili a termini della sezione di polizza che assicura il macchinario elettronico fisso;
- altri danni diretti non esclusi dalle Condizioni Generali di Assicurazione, anche quando non vi sia un danno materiale, cioè quando dati e programmi siano stati inquinati, danneggiati, alterati, resi illeggibili o cancellati, in conseguenza di: mancanza di corrente, sovratensione, sottotensione, manipolazione di dati e programmi dovuti ad azioni fraudolente da chiunque commesse, infezioni da VIRUS, errori umani conseguenti alla manipolazione dei programmi e dei dati da parte del personale addetto a tale mansione, compresa la scelta del programma, arresto, malfunzionamento di impianti al servizio di quelli elettronici e dei loro collegamenti, scariche elettro-statiche, perturbazioni elettromagnetiche.

Si precisa che sono assicurati anche i dati e i programmi di proprietà di terzi (assicurati in nome e per conto). I dati sensibili sono considerati beni di proprietà di terzi, assicurati in nome e per conto. Sono considerati dati sensibili ai fini della presente polizza anche quelli rientranti nel D. Lgs 196/2003 e s.m.i.

SONO ASSICURATI:

- Le istruzioni di base delle movimentazioni provenienti da dischi e banche di dati.
- Le logiche standard acquistate, "PROGRAMMI IN LICENZA D'USO".
- Le logiche sviluppate per applicazioni specifiche, "PROGRAMMI UTENTE".
- Le logiche "FREE-WARE" (per es. Linux, ovvero per le quali non è previsto l'affitto della Licenza d'uso e disponibili liberamente) purché l'Assicurata abbia le necessarie risorse umane qualificate.
- I DATI contenuti negli archivi fissati su supporti intercambiabili e quelli presenti nei dischi rigidi (purché esista una procedura standard di back-up).
- I trasporti dei supporti di dati e programmi, effettuati esclusivamente all'interno del centro di elaborazione dati, tra l'elaboratore principale e le altre macchine collaterali, o nei locali ove è situata la cassaforte destinata alle copie di sicurezza, purché presso l'ubicazione del rischio indicata in polizza.
- L'invio o il trasferimento di dati e programmi all'interno delle reti private della Contraente o dell'Assicurata, o da questi gestite e/o mantenute (Wi Pi) nell'ambito delle ubicazioni assicurate, con esclusione delle tratte di percorso fornite da aziende di telecomunicazioni esterne mediante cablaggio specifico, salvo che l'Assicurato non abbia le copie di back-up dei dati inviati a terzi
- L'invio/il trasferimento/le comunicazioni per tramite di reti private del Contraente o dell'Assicurato, che utilizzino tecnologia wireless/wifi con sistemi di criptazione delle comunicazioni utilizzando algoritmi almeno a 128 bit.

Art. 46 - Archivi dei dati

Sono comprese nella presente sezione e nel limite di polizza indicato, le spese per la ricostruzione degli archivi delle informazioni e dei loro supporti, effettivamente impiegati dall'Assicurato nel trattamento di programmi e dati, purché leggibili con i sistemi ed i programmi in uso all'Assicurato, e purché non siano espressamente esclusi dalla copertura.

Tali archivi sono assicurati soltanto se intercambiabili dall'utilizzatore, cioè fissati su dischi amovibili, bande magnetiche, dischetti, CD ROM, nastri magnetici. Sono assicurati anche gli archivi presenti sui dischi rigidi, purché esista procedura di back-up totale effettuato con scadenza almeno mensile, di back-up incrementale giornaliero.

Art. 47 - Estensione a danni a software procurati da appaltatori e subappaltatori

La garanzia assicurativa relativa alla presente Garanzia è estesa anche ad eventuali danni arrecati a terzi da appaltatori (ed eventuali subappaltatori di questi ultimi) dei quali l'Assicurato si avvalga per l'espletamento degli incarichi affidatigli, fermo il diritto della Società di rivalersi nel caso di responsabilità dell'appaltatore e/o di eventuale suo subappaltatore.

Art. 48 - Esclusioni

In aggiunta a quanto previsto dalle Condizioni generali di assicurazione, sono altresì esclusi:

- Ricostruzione d'informazioni non ancora memorizzate presenti su conti, fatture, riconoscimenti di debito, titoli e valori, inventari, compendi, estratti, altri documenti originali quali dossier d'analisi e programmazione, ecc.
- Danni da errata imputazione, digitazione, inserimento o cancellazione manuale dei dati
- Danni da errori di programmazione nelle sorgenti del programma.
- Danni provocati da dipendenti, quando il Contraente o l'Assicurato siano a conoscenza, già prima del sinistro, che gli stessi hanno commesso precedentemente azioni simili.

- Danni avvenuti per tramite, o per effetto dell'utilizzo di sistemi Wireless/Wifi, quando il sistema di comunicazione utilizzato non preveda l'utilizzo di mezzi di criptazione o quando il medesimo utilizzi algoritmi di livello inferiore a 128 bit.
- Danni da modifica dei programmi eseguita senza benestare e controllo dei progettisti degli stessi o da chi detiene le licenze.
- Le spese occorse a seguito di sinistro per, migliorare programmi, dati, eliminare errori di programmazione, errori di lettura ed i costi di aggiornamento tecnologico e manutenzione ordinaria e straordinaria.
- Spese che sarebbero state comprese nelle operazioni di manutenzione in base a quanto previsto dallo standard dei contratti di manutenzione del software.

Non sono altresì assicurati:

- I dati presenti nella memoria di lavoro dell'unità centrale, (RAM).
- I dati che sono persi durante le elaborazioni non completate.
- I dati provenienti da programmi che non sono stati testati, con esito positivo, o da copie illecite.
- Programmi dei quali non esiste "copia di sicurezza", o che non siano riacquistabili dal proprietario della licenza d'uso, programmi di guadagno compressi, salvo diversa pattuizione in polizza.
- Programmi free-ware, programmi utente e programmi proprietari e loro up-grading, privi delle documentazioni di programmazione che ne riportino tutti i passaggi in linguaggio di alto livello (o in dipendenza del linguaggio utilizzato, anche in linguaggio macchina).
- Trasmissione/trasferimenti di dati e programmi avvenuti tramite reti di proprietà di terzi, quando l'Assicurata non abbia le copie di back-up dei dati inviati ai terzi.
- Trasmissione/trasferimenti di dati e programmi non criptati per mezzo di tecnologia wireless/wifi, o quando il sistema di criptazione sia superato (cioè algoritmi di livello inferiore a 128 bit).
- Programmi e dati residenti su laptop computer, macchine portatili/mobili, per i quali non sia in vigore la procedura automatica di pulizia anti virus attivata di default ad ogni collegamento con la desk top.
- Programmi di proprietà di terzi, e relativi dati, per i quali non esiste regolare licenza d'uso.
- Programmi di terzi decompilati o modificati, contravvenendo a quanto indicato sulla licenza d'uso.
- Programmi e dati residenti su cellulari.

Art. 49 - Programma antivirus dell'assicurato

L'Assicurato dichiara che il Risk Management Aziendale ha previsto nella propria policy di sicurezza le seguenti misure per la prevenzione del virus:

- esistenza di almeno un programma anti-virus;
- installazione del programma anti-virus in tutti i gateway, i server, i PC dell'Azienda, e tutte le altre macchine elettroniche;
- aggiornamento dei file dei virus del programma anti-virus su tutti i gateway, i server, i PC e altri macchinari elettronici dell'Azienda con frequenza almeno settimanale;
- regolare rinnovamento della licenza d'uso e di aggiornamento del programma antivirus.

L'Assicurato s'impegna a comunicare alla Società il caso in cui il programma anti-virus installato sia di tipo euristico.

L'Assicurato s'impegna, inoltre, a comunicare alla Società ogni qual volta, per un qualsiasi motivo, venisse a cessare il contratto di fornitura degli aggiornamenti e la Società, in caso di cessazione delle procedure sopra elencate e/o di false dichiarazioni, riterrà l'aggravamento di rischio, relativo alla copertura "virus", non assicurabile e, pertanto, rimborserà la parte di premio pagato e non goduto.

La Società, in qualsiasi momento, può recedere dalla garanzia “virus” con preavviso di 30 giorni da effettuarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno mediante il rimborso della parte di premio pagato e non goduto.

Art. 50 - Rivalsa

Per la presente sezione di polizza, la Società non rinuncia al diritto di rivalsa previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, anche quando sia prevista, relativamente a sinistri indennizzabili con altre sezioni tale rinuncia, con la esclusione dei fatti non dolosi di dipendenti e collaboratori.

Art. 51 - Determinazione dell'indennizzo

L'assicuratore indennizza, nel limite della somma fissata in polizza, le spese che l'Assicurato deve sostenere per ricostituire programmi e dati che hanno subito un danno garantito dalla presente Sezione.

Si intendono indennizzabili, in particolare, i costi sostenuti per:

- ricercare la causa dell'arresto del lavoro di elaborazione, nei casi in cui il sinistro sia indennizzabile.
- determinare la causa, il meccanismo e l'estensione dei danni subiti a seguito di infezione o di manipolazione informatica e decontaminare i programmi e i dati;
- ricostituire a nuovo i programmi e i dati illeggibili, rovinati o persi;
- reimputare manualmente i dati a partire da documenti o programmi originali;
- reinstallare l'intera piattaforma (restore totale) nei casi in cui sia indispensabile alla ripresa dell'attività.

Art. 52 - Limite del periodo di copertura

L'assicurazione è valida esclusivamente per i danni che si siano manifestati durante il periodo di validità della copertura.

Art. 53 - Dichiarazioni dell'Assicurato

L'Assicurato è obbligato, pena la decadenza della copertura, a denunciare alla Società, prima della stipula del contratto, eventuali anomalie di operatività del sistema informatico in relazione ai rischi coperti dalla presente sezione.

Art. 54 - Singolo sinistro

I danni da virus riscontrati nelle prime 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuiti al medesimo episodio e considerati “singolo sinistro”.

Art. 55 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 27 “Obblighi in caso di sinistro” delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato deve dare immediata e diretta comunicazione alla Società dell'insorgenza di un problema informatico, fornendone sommariamente gli estremi.

In caso di malversazione, sabotaggio o atto perpetrato con volontà di nuocere, l'Assicurato deve presentare denuncia/querela alle autorità di polizia entro le 24 ore successive al momento in cui è venuto a conoscenza del sinistro, fornire esauriente documentazione contro il colpevole, se ne conosce l'identità, e non ritirare la denuncia/querela, né transigere sull'ammontare del danno e delle perdite subite, senza l'accordo scritto della Società.

L'inadempimento doloso o gravemente colposo di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 56 - Costi di recupero informazioni

La Società indennizza anche i costi di recupero ricevute, dati o informazioni da terzi (es.: soci, clienti, mandanti, partner dell'Assicurato), anche dall'esterno del luogo assicurato, quando ciò sia indispensabile per la ricostituzione dei dati interessati dal sinistro e utilizzati commercialmente, fino alla concorrenza pari al 15% dell'indennizzo spettante.

Art. 57 - Programmi protetti contro la riproduzione non autorizzata

La Società indennizza anche i costi sostenuti per il riacquisto della licenza d'uso per i programmi assicurati in polizza, quando la protezione contro la copiatura, a causa di uno degli eventi assicurati, sia stata danneggiata o distrutta oppure venga a mancare a causa di furto, furto con scasso, rapina o svaligiamento.

Art. 58 - Manuali Tecnici

Si precisa che si intendono qui inclusi nella somma assicurata, i costi di ricostituzione, ricostruzione, riacquisto dei manuali tecnici danneggiati, parzialmente e/o totalmente e/o rubati, purché il danno sia avvenuto in occasione di sinistro risarcibile a termini della Garanzia A) di cui al presente capitolato di polizza.

Art. 59 - Spese di riconversione

Quanto assicurato con la Garanzia B) Programmi e dati, è esteso alle spese di riconversione o di adattamento di programmi e dati a nuovo hardware quando, a seguito di un sinistro che abbia reso inutilizzabili gli hardware assicurati i quali non sono più né prodotti, né acquistabili sul mercato, debbano essere sostituiti con apparecchi in produzione.

Tali spese non potranno essere superiori al costo che avrebbe la ricostruzione dei dati in un nuovo programma avente le medesime caratteristiche di quello da adattare.

L'importo della parte di danno a carico dell'Assicurato stabilito nel singolo certificato o in convenzione verrà applicato nella misura del doppio ai fini della presente estensione.

Art. 60 - Estensione alla definizione di archivi

A parziale deroga delle definizioni di polizza, ai fini della copertura dei danni materiali, per dati si intendono anche archivi, documenti e/o materiale cartaceo, compresi anche i documenti e i titoli lavorati per via informatica, per tramite delle macchine assicurate (anche se ciò non comporta costituzione di un files informatico, ma di un microfilm, o altro sistema di copia o backup) dal Contraente. La presente estensione è prestata a condizione che le cose di valore vengano tenute in appositi contenitori chiusi a chiave.

La Società non indennizzerà somma maggiore di € 5.000,00 per le spese di rimpiazzo e/o ricostruzione e/o reperimento dei dati contenenti ogni singolo file cartaceo.

Agli effetti di enti sottoposti per legge alla "procedura d'ammortamento", assegni bancari, ricevute bancarie, deleghe tributi vari e qualsiasi altro analogo titolo di credito, dati, in consegna all'Assicurato per la loro registrazione, sulla base della documentazione fornita dai Clienti:

Il risarcimento comprende:

- a) per le ricevute bancarie: le spese di bollatura, le spese di ricerca e di ricostruzione della banda magnetica e registrazione con il massimo di Euro 60.000,00 per ricevuta;
- b) per gli effetti e gli assegni bancari: le spese legali per la "procedura di ammortamento" fissate in € 250.000,00 per ogni effetto o assegno (tale importo comprende il costo di manodopera di materiale e servizi, che occorre per la procedura di ammortamento);
- c) le spese relative alla "procedura di manleva" fissate in € 150.000,00: per ogni effetto o assegno (tale importo comprende il costo di manodopera di materiale e servizi, di ricostruzione da microfilms o simili, di scambio di corrispondenza necessario ad espletare tale procedura);

- d) la perdita di interesse relativa all'importo degli effetti o assegni perduti o danneggiati, conteggiata secondo il tasso di interesse passivo sostenuto dalle Banche al momento del sinistro e per il periodo di tempo legale necessario per le procedure di cui ai punti a) e b), con il massimo di 6 (sei) mesi.

Il valore facciate o nominale del documento danneggiato o distrutto, è risarcito solo nel caso in cui non risultasse possibile esperire la procedura di ammortamento, a causa dell'impossibilità di ricostruzione degli elementi di individuazione dei documenti e qualora l'Assicurato sia tenuto a risponderne quale responsabile; per tale estensione il limite per anno è di € 25.000,00 per tutti gli altri documenti che non siano ricevute bancarie, effetti, assegni, assegni bancari, spese effettivamente sostenute e dimostrabili per la ricostruzione dei documenti stessi, con un massimo di € 150,00 per documento. Ogni risarcimento è corrisposto all'Assicurato solo dopo l'avvenuta procedura di "ammortamento" o di "manleva" o di ricostruzione; se tale procedura non si rende necessaria oppure se non è immediatamente avviata entro 1 (uno) anno dalla data di accadimento del sinistro, si risarcisce il solo valore materiale degli effetti, escludendo i costi di procedura e la perdita di interessi. Non sono risarcibili le perdite verificatesi a seguito di errata registrazione dei dati, né la cestinatura per svista, né lo smarrimento. Ogni danno deve essere notificato immediatamente alla Società per telex o per telegrafo al momento in cui l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

Sono esclusi danni dovuti all'azione di parassiti, muffe, topi ed animali in genere, salvo che l'Assicurato non provi che il danneggiamento sia avvenuto in concomitanza di un danno che abbia colpito gli altri beni assicurati.

La presente Estensione non è operante per gli archivi contenuti nella Ubicazione di Cs.so Tazzoli 215/17 assicurati con differente Polizza che sono ricompresi nella polizza "All Risk".

GARANZIA C) ASSICURAZIONE DELLA FRODE INFORMATICA

Art. 61 - Definizioni

Per l'applicazione della presente garanzia, si intende per:

ASSICURATO

- a) Il sottoscrittore;
b) Tutti i consigli d'amministrazione o di istituto, strutture o organismi costituiti da persone, purché siano sotto il controllo e/o la direzione dell'Assicurato.

IMPIEGATO

- a) Tutte le persone esercitanti un'attività al servizio dell'Assicurato, nel quadro normale del suo lavoro, ricevente dall'Assicurato una remunerazione sotto forma di salario, contributo, o commissioni, e al quale l'Assicurato può dare ordini e istruzioni per l'esecuzione del suo lavoro, con esclusione di tutti i mediatori, commissionari, curatori, e/o tutti gli altri rappresentanti o agenti, o aventi funzioni similari.
b) Tutti i dipendenti temporanei presso l'Assicurato, nei locali di costui, mandati da un ufficio di collocamento, a titolo provvisorio, a tempo pieno o a tempo parziale.
c) Tutti i dirigenti dell'Assicurato esercitanti le sue funzioni in modo regolare e costante, e ricevendo un salario dall'Assicurato.

TERZI

Tutte le persone che non entrano nella categoria "impiegati".

BENI ASSICURATI

Tutti i beni di cui l'Assicurato è proprietario e/o tutti i beni detenuti dall'Assicurato, a qualsiasi titolo ne detenga l'uso, sia che ne sia responsabile o non.

Questi beni consistono in:

- a) Beni finanziari: fondi, titoli, valori mobiliari
b) Beni materiali: attrezzature, merci, materie prime, prodotti finiti, semilavorati e in corso di fabbricazione

c) Capacità di calcolo: la capacità di calcolo, espressa in minuti di lavoro-macchina; definisce la capacità di lavoro disponibile con un computer per l'elaborazione dati.

SPESE GIUDIZIARIE

Tutte le spese sopportate dall'Assicurato per utilizzare la difesa legale contro gli autori di una frode informatica.

SPESE SUPPLEMENTARI

La differenza tra le spese sostenute dall'Assicurato dopo il sinistro, per ristabilire le condizioni normali di guadagno, e quelle che sarebbero state normalmente sopportate in assenza del sinistro.

SOMMA ASSICURATA

La somma assicurata in polizza, sulla quale l'Assicurato paga il premio annuo, corrisponde al massimo indennizzo che la Società sarà tenuta a pagare, per la totalità dei sinistri che possano occorrere durante tutto il periodo di validità della polizza, pertanto i capitali assicurati annualmente nel caso di frode continuata non saranno soggetti a cumulo di anno in anno, ma la responsabilità della Società sarà limitata al massimale in vigore al momento della denuncia del sinistro.

Art. 62 – Oggetto della garanzia

Premesso che per FRODE INFORMATICA si intende:

Tutti gli atti disonesti o fraudolenti commessi in modo intenzionale da un impiegato o un terzo, da un intermediario del sistema informatico, e consistenti in:

- la modificazione o l'immissione di dati, direttamente nel sistema informatico, o attraverso i mezzi di teletrasmissioni di dati;
- la modificazione o la distruzione dei programmi e dati stoccati nella memoria centrale del sistema informatico;
- il danneggiamento, la distruzione, il furto dei supporti dati che hanno per conseguenza:
- di fare subire una perdita finanziaria o materiale all'Assicurato, o,
- di ottenere per lui o per un'altra persona ad organizzare, un beneficio finanziario fraudolento, cioè un arricchimento illecito.

La Società indennizza, in caso di sinistro, tutte le perdite dei beni, assicurati subite dall'Assicurato, consecutivi ad una frode informatica, e constatati durante il corso della garanzia come definito di seguito.

Il sinistro sarà considerato unico fintanto che la perdita sarà consecutiva a una serie di frodi informatiche, commesse da una sola medesima persona, o da più persone agenti in concomitanza, e constatata nel corso della durata della garanzia come definito di seguito.

Art. 63 – Estensione di garanzia

La presente Assicurazione comprende fino alla concorrenza del 30% del massimale assicurato:

A) SPESE SUPPLEMENTARI: sono le spese supplementari intraprese per poter proseguire il lavoro al seguito di un sinistro frode informatica assicurato, sostenute con il consenso e con l'accordo dell'Assicuratore.

Queste spese consistono in:

- spese di locazione del macchinario di rimpiazzo,
- costo della mano d'opera esterna e delle ore di lavoro supplementari,
- spese di sviluppo del lavoro, trattamento, trasformazione o servizio subappaltato a terzi,
- spese di trasporto.

Il periodo di indennizzo è limitato a 12 mesi a decorrere dalla data di scoperta del sinistro.

B) SPESE GIUDIZIARIE

Sono le spese giudiziarie intraprese dall'Assicurato con l'accordo dell'Assicuratore a seguito di un sinistro coperto.

C) PERDITA DI CAPACITÀ DI CALCOLO

Sono le perdite della capacità di calcolo, dovute all'utilizzo non autorizzato del computer.

L'indennizzo corrisponde al massimo, al numero di minuti durante i quali il computer è fatto oggetto di un'utilizzazione non autorizzata, moltiplicata per l'ammontare del budget informatico espresso in minuti-lavoro.

Art. 64 - Periodo di operatività della garanzia

CONDIZIONI

La presente garanzia si applica a tutte le frodi informatiche coperte con la presente sezione e sopravvenute nel periodo di validità della polizza.

Una frode continuata nel tempo sarà considerata come un unico sinistro, il risarcimento non potrà essere superiore alle perdite avvenute in un periodo massimo di 24 mesi antecedenti il momento della sua scoperta (purché ricadenti nel periodo di validità della polizza). L'Assicurato ha tempo 6 mesi, successivamente alla data di annullamento del contratto, per scoprire e denunciare alla Società un sinistro avvenuto nel periodo di copertura.

LIMITI

La garanzia dell'Assicuratore è limitata all'ammontare specificato nella Scheda riepilogativa Scoperti, franchigie e Limiti di indennizzo.

L'importo dell'indennizzo sarà dovuto, e/o versato, nei limiti della somma assicurata, nei modi e a misura, delle dichiarazioni del sinistro, e nell'ordine di sopravvenienza degli atti fraudolenti.

ESCLUSIONI

1) Tutti i sinistri causati da rappresentanti legali, amministratori o mandatari sociali dell'Assicurato, non salariati per quest'ultimo che agiscono soli o in connivenza con uno o più impiegati, o terzi.

È inteso che i dirigenti salariati dall'Assicurato sono considerati come impiegati e non sono contemplati in questa esclusione.

2) Tutte le perdite dovute a degli errori o omissioni non intenzionali.

3) Tutte le perdite di informazioni confidenziali, segreti commerciali, metodi riservati di trattamento informatico, o tutte le altre informazioni riservate.

4) Tutte le spese, onorari pagati, costi o spese di qualsiasi natura, pagati dall'Assicurato in occasione di qualsiasi azione intrapresa dallo stesso per qualsiasi motivo, originata, o non, da una perdita di beni assicurati coperti dal presente contratto.

5) L'intero sinistro, qualora non vi sia altra prova che il conto economico, cioè quando la perdita appaia solo nel conto delle perdite e dei profitti, o durante l'inventario dei beni assicurati.

6) Tutte le perdite dell'Assicurato di rendite potenziali, ivi compresi gli interessi, e i dividendi, imputabili ad una frode informatica.

7) Le penalità di qualsiasi natura, consecutiva ad un sinistro coperto dal presente contratto di cui l'Assicurato sia legalmente e contrattualmente responsabile.

8) Tutti i sinistri causati da persone incaricate di svolgere un servizio presso l'Assicurato, non dipendenti dell'assicurata che agiscano in proprio, o dipendenti da terzi, o mandate da un ufficio di collocamento pubblico, o privato; se questo ufficio è beneficiario di una copertura contro lo stesso tipo di rischio coperto dalla presente sezione.

Art. 65 - Condizioni di operatività della garanzia

La garanzia prevista dal presente contratto sarà inoperante per l'avvenire per gli autori di una frode informatica portata a conoscenza dell'Assicurato, di uno dei suoi associati, o di uno dei suoi quadri dirigenti (senza collusione con l'autore della frode informatica) anche se questi ultimi sono, o non sono, al servizio dell'Assicurato al momento della scoperta della sopra richiamata frode informatica, indipendentemente se la data di inizio copertura sia antecedente, o posteriore, alla data di assunzione dell'autore della frode. La garanzia sarà annullata 15 giorni dopo la notifica inviata dall'Assicurato con lettera raccomandata. Se anteriormente alla firma del presente contratto, l'Assicurato ha concluso una polizza di assicurazione, che copra gli stessi rischi di frode informatica, e se questa polizza prevede la copertura di uno o più dipendenti nel suo campo di applicazione, la garanzia del presente contratto, non coprirà gli atti commessi da tali medesimi dipendenti, a meno che l'Assicurato non accetti per iscritto di garantire Assicuratore contro le frodi informatiche che questo, o questi dipendenti, verranno a commettere nell'avvenire.

Art. 66 - Calcolo dell'indennizzo in caso di sinistro

Nel caso il sinistro abbia come conseguenza la perdita di fondi, valori o titoli, l'indennizzo per l'Assicuratore non eccederà il valore, di valori o titoli assicurati in polizza, che avevano il giorno della scoperta della frode informatica, sul mercato più vicino alla sede del sottoscrittore.

Nel caso il sinistro abbia per conseguenza la perdita di beni materiali, l'indennizzo dell'Assicuratore sarà soggetto alle seguenti condizioni:

- **Materiali e Macchinari:** Valore di rimpiazzo con un materiale o macchinario di rendimento identico, ivi compreso, se ci sono, le spese di trasporto e d'installazione.
- **Merci:** Prezzo di acquisto delle materie prime, materiali di consumo, imballaggi, approvvigionamenti, ivi compreso spese di trasporto e di manutenzione. Prezzo di vendita dei prodotti finiti al grossista, semilavorati, in corso di fabbricazione. È comunque inteso che in caso di sinistro in valuta, l'indennizzo sarà basato sull'equivalente in lire italiane del totale in valuta, calcolato a partire dal tasso di cambio del giorno di scoperta del sinistro, sul mercato più vicino alla direzione della Società.

Art. 67- Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Nel momento in cui l'Assicurato venga a conoscenza di un avvenimento che potrebbe dare luogo ad un sinistro a titolo della presente garanzia, l'Assicurato ha il preciso dovere di:

- a) avvertire l'Assicuratore, o uno dei suoi rappresentanti autorizzati, nei 5 giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza;
- b) fornire all'Assicuratore il dettaglio delle prove di danno con certificazione specifica entro un lasso di tempo di 4 mesi dopo la scoperta del sinistro.

A domanda dell'Assicuratore, l'Assicurato renderà disponibile allo studio di quest'ultimo tutti i documenti, o rapporti, utili e coopererà pienamente con lo stesso.

Per nessun motivo, l'Assicurato potrà procedere giudizialmente contro la Società per ottenere il risarcimento senza che:

- a) L'Assicurato abbia rispettato in tutti i punti i termini del presente contratto.
- b) Il preventivo del sinistro da liquidare sia stato fornito all'Assicuratore.

Art. 68 - Recupero

In caso di recupero, a titolo del presente contratto, tutti i valori recuperati spetteranno di diritto all'Assicuratore fino alla concorrenza della somma liquidata da quest'ultimo, comprese le spese di recupero, e successivamente all'Assicurato spetterà il rimborso della parte di sinistro, non indennizzato dall'Assicuratore, per effetto della franchigia prevista in polizza.

Art. 69 - Arbitrato

Tutte le interpretazioni discordanti dal presente contratto saranno risolte definitivamente, in ottemperanza a quanto previsto all'Art. 29 "Procedura per la valutazione del danno" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 70 - Trasferimento dei diritti di indennizzo

I diritti all'indennizzo, come risulta dal presente contratto, possono essere trasferiti dall'Assicurato a un terzo esclusivamente con il benestare dell'Assicuratore. Il trasferimento dei diritti alle indennità non avranno come effetto di scaricare l'Assicurato dalle obbligazioni contrattuali contenute nella presente. Il beneficiario del trasferimento sarà tenuto allo stesso titolo dell'Assicurato, alle obbligazioni del presente contratto.

Tutte le eccezioni, compensazioni, sanzioni o rinunzie, che l'Assicuratore può apporre all'Assicurato, saranno opponibili ai terzi ai quali i diritti di indennizzo sono stati trasferiti.

Art. 71 - Riservatezza

La garanzia frode informatica ha un carattere strettamente confidenziale.

All'Assicurato è vietato di rendere nota la copertura senza accordo scritto e preventivo dell'Assicuratore.

SEZIONE II ASSICURAZIONE DELLE SPESE EXTRA e DELLE PERDITE DI RIDUZIONE, INTERRUZIONE ESERCIZIO

Art. 72 - Oggetto della garanzia

In caso di danno e/o perdita OGGETTO delle garanzie:

Garanzia A) Hardware, Impianti macchinari, attrezzature e arredamento

Garanzia B) Assicurazione programmi, dati, archivi

Garanzia C) Assicurazione Frode Informatica

e, entro il limite di € 150.000,00 per sinistro, in casi di danno indennizzabile ai sensi della Sezione III Trasporti e Montaggio ancorché non indennizzabile in quanto rientrante nelle Franchigie ivi previste, si intendono assicurati, entro il massimo della Somma Assicurata e con i limiti previsti dalla presente Sezione, **le spese extra** e i **Danni da riduzione, interruzione esercizio e, ovvero:**

1) Le SPESE EXTRA conseguenti a danno indennizzabile a termini delle sezioni relative ai macchinari elettronici e/o ai programmi e dati, intendendosi per tali la differenza tra il costo totale del trattamento informatico, sostenuto dall'Assicurato a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza (comprendente, a titolo esemplificativo, le spese abituali, quali salari, stipendi, ecc. che continueranno a decorrere, compreso l'affitto di altri macchinari o accessori appartenenti ad altre imprese) durante il periodo necessario a ristabilire le normali condizioni di lavoro o quelle più prossime possibili, ed il costo totale che l'assicurato avrebbe sostenuto durante il medesimo periodo se nessun sinistro fosse occorso.

Sono comprese anche:

- le spese che si rendono indispensabili per assicurare il trattamento delle informazioni sotto un'altra forma informatica in attesa di ristabilire la normale attività;
- le spese inevitabili relative alla gestione di dati e programmi che l'Assicurato dovesse affidare a terzi, purché siano disponibili le copie originali ed aggiornate del software e dei dati dell'Assicurato;
- le spese relative a Disaster Recovery sostenute in caso di sinistro. Le spese per limitare la interruzione dei dati e/o abbreviare i tempi di fermo nella ricezione-trasmissione dati, per le riparazioni d'urgenza, anche nel caso che la società terza addetta al servizio di manutenzione e/ o riparazione non ottemperi nei tempi dovuti al ripristino della operatività della rete
- Le spese di collaudo e messa a punto dei macchinari danneggiati a seguito di sinistro indennizzabili;
- Le spese sostenute per apportare migliorie alle protezioni nel corso di un sinistro che abbia come effetto probabile la distruzione dei dati chiave per la attività del CSI. Tale estensione è prestata nei limiti di €200.000,00.

Si intendono inoltre comprese le maggiori spese sostenute per ricercare utilizzare fornitori alternativi di connettività quando quelli abituali siano colpiti da un sinistro indennizzabile con la presente Polizza.

Tale estensione è soggetta al limite di indennizzo del 10% della Somma assicurata in questa Sezione.

2) i danni da riduzione, interruzione esercizio, ovvero:

a) le spese sostenute dopo il sinistro per la copertura dei costi fissi e insopprimibili, intendendosi per tali i costi dei componenti produttivi (compresi i costi del personale) non direttamente variabili

con la vendita e la erogazione di servizi realizzata dell'Assicurato e che l'Assicurato continua a sostenere nonostante la riduzione del volume di affari causata dal sinistro.

b) le maggiori spese e le spese supplementari, intendendosi per tali le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita, ivi comprese le spese supplementari che si rendono indispensabili per assicurare lo svolgimento della attività presso altre sedi proprie o di terzi.

c) le perdite di profitto e l'utile aziendale successivi al verificarsi del sinistro. Sono compresi nell'indennizzo anche i minori introiti da servizi prestati a pagamento, per effetto di un arresto parziale, o totale, delle attività causato da un danno risarcibile.

La Società indennizza altresì l'interruzione dell'attività informatica imposta dall'Autorità Giudiziaria, a seguito di un evento avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate anche se non indennizzabile dalle sezioni della presente polizza, ma avvenuto durante lo svolgimento dell'attività informatica, e fino ad un periodo massimo di 10 giorni lavorativi al lordo dei giorni di franchigia. Si intendono, in ogni caso, esclusi i danni derivanti da atti dolosi perpetrati dal Contraente e/o dall'Assicurato, dai suoi rappresentanti legali.

Sono parificati a dati e programmi di proprietà dell'Assicurato quelli di proprietà di Terzi, affidati per contratto all'Assicurato.

Fermo quanto previsto dal dettaglio relativo ai limiti d'indennizzo, agli scoperti ed alle franchigie.

Art. 73 - Periodo di indennizzo

È il periodo massimo, espresso in mesi, sul quale la Società è tenuta a conteggiare l'indennizzo dei danni assicurati alla presente Sezione.

Inizia il giorno del sinistro, e può terminare anche dopo la data di scadenza del contratto.

Art. 74 - Determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai Piani di Attività aziendali, alla produzione in atto al momento del verificarsi del sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la peculiarità dei servizi offerti che caratterizza l'azienda o l'andamento del mercato della ICT.

Art. 75 - Calcolo dell'indennizzo e somma assicurata

La Somma assicurata è determinata, a Primo rischio assoluto, ovvero senza la applicazione della regola proporzionale prevista dall'art 1907 c.c., in considerazione dell'interesse assicurabile previsto dall'art 1904 del c.c. in base ai costi e alle perdite successivi al verificarsi del sinistro.

Si conviene che l'indennizzo verrà corrisposto dall'Assicuratore, entro il limite della Somma Assicurata, tramite il pagamento di una somma giornaliera non superiore a € 150.000,00 e per un massimo di sessanta giorni, salvo il caso di attivazione del servizio di Disaster Recovery, per il quale il limite giornaliero verrà esteso a € 300.000,00.

Il pagamento verrà effettuato su documentazioni di fatture relative alle spese esposte, e sugli altri costi ragionevolmente documentabili dall'Assicurato e concordati con l'Assicuratore sulla base della contabilità Industriale e comunque non più tardi di 12 mesi a partire dalla data del sinistro.

L'Assicuratore potrà, su domanda dell'Assicurato, rilasciare acconti a corpo o a misura delle spese supplementari esposte sotto riserva dei giustificativi ivi previsti.

Art. 76 - Esclusioni

In aggiunta a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione,

- Sono escluse tutte le spese evitabili e non necessarie, compreso quelle sorgenti dalla mancanza di impegno da parte dell'Assicurato, e dei suoi dipendenti, nel ridurre al minimo necessario i tempi della ripresa dell'attività, anche parziale, nei locali ove sono assicurati i beni.

- Sono escluse tutte le spese extra relative a dati e programmi non indispensabili all'attività svolta dall'Assicurato, quelle relative alla ricostruzione di archivi e/o altri documenti non ancora convertiti in mezzi di elaborazione.
- Sono escluse tutte le spese prive di giustificativo, quelle non motivate, quelle non preventivamente concordate con il perito incaricato dalla Società, nel caso di importi superiori al 50% della somma corrispondente all'intero periodo di indennizzo pattuito.
- le multe, le sanzioni e le penalità contrattuali - Le conseguenze pecuniarie di errori nella programmazione o nell'inserimento di dati.
- Le spese coperte dalle altre sezioni di polizza.
- Le spese conseguenti all'usura normale delle magnetizzazioni del materiale informatico, delle sue periferiche, dei supporti informatici, ed al decadimento delle loro caratteristiche di elaborazione dovuto all'uso, e preesistenti al momento del sinistro.
- Mancanza di forniture di corrente elettrica da parte dell'Ente che provvede alla sua distribuzione.
- Mancanza di fondi da parte dell'Assicurato per ripristinare il normale svolgimento dell'attività.

Art. 77 – Precisazione

Si precisa che la garanzia di cui alla presente Sezione è prestata, anche per gli eventi di cui alla Sezione I Garanzia C) Frode Informatica, e entro i limiti della somma ivi Assicurata anche in conseguenza di eventi indennizzabili a termini della Garanzia di cui alla Sezione I Garanzia B) Assicurazione Programmi, Dati e Archivi; inoltre si precisa che sono compresi nella presente copertura, programmi e dati di proprietà di terzi (assicurati in nome e per conto) e che i dati sensibili sono considerati beni di proprietà di terzi (assicurati in nome e per conto).

Inoltre si precisa che sono considerati dati sensibili ai fini della presente polizza anche quelli rientranti nel D. Lgs 196/2003 e s.m.i .

Art. 78 - Onorari periti e/o esperti contabili e/o società di revisione

L'assicurazione è estesa, nei limiti previsti in polizza, all'equa remunerazione dovuta dall'Assicurato, in caso di sinistro, per il lavoro svolto da periti e/o esperti contabili e/o società di revisione dallo stesso incaricati, al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell'Azienda, prove, informazioni, di ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a dare alla Società a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con la contabilità e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata.

Art. 79 – Estensioni di garanzia

Estensione A) Danni indiretti e spese extra a Clienti a seguito di evento non imputabile a responsabilità dell'Assicurato

Definizioni specifiche per la presente estensione:

Socio

Per Socio si intende comprendere tutte le Aziende che partecipano alla proprietà dell'Assicurata con quote di partecipazione azionaria se l'Assicurata è quotata in una borsa italiana, o altrimenti da come risulta dalle scritture depositate in una Camera di Commercio Italiana. Se il periodo di partecipazione societaria è inferiore ad un anno, ogni rimborso dovuto sarà ridotto nel relativo pro-rata per ciascuna partecipazione azionaria/o per quota.

L'Assicurata è tenuta a informare la Società per i Soci proprietari di quote di partecipazione superiori al 5%.

L'Assicurata è tenuta a informare la Società sui Soci che prestino una attività all'interno della propria azienda, quando cioè non siano puri partecipanti nel capitale aziendale.

Cliente

Per Cliente si intende comprendere i Clienti nominati in polizza con la relativa indicazione dei proventi (fatturato annuo) che ogni cliente nominato paga annualmente per uno o più contratti di

fornitura di merci o servizi venduti dall'Assicurata con contratto sottoscritto tra le parti. Se il Cliente è anche Socio dell'Assicurata, è necessario che quest'ultima indichi alla Società nel dettaglio dell'elenco Clienti assicurati non solo il fatturato annuo relativo al cliente, ma anche la quota di partecipazione come Socio dell'Assicurata e, se tale quota è riferita a periodi inferiori ad un anno, il pro-rata di partecipazione.

Danno

Per Danno si intende comprendere danni risarcibili all'Assicurata a termini delle sezioni di polizza citate nell'oggetto della garanzia della presente ,e non esclusi o limitati dalla presente sezione, che abbiano avuto origine presso l'Assicurata (come luogo fisico presso una delle sue proprietà o luoghi di esercizio dell'attività presso proprietà di terzi ,e come luogo informatico presso il sistema dell'Assicurata o presso il sistema - o una sua parte – di proprietà di terzi nel quale l'Assicurata esercita di diritto la propria attività. Resta inteso e convenuto tra le parti che non potrà esservi cumulo di indennizzo per un medesimo danno (anche se sviluppatosi con modalità differenti , da una medesima origine) i cui effetti siano stati sofferti sia dall'Assicurata che da un Socio-Cliente relativamente alla sua percentuale di partecipazione nella quota di proprietà/quota azionaria (e cioè l'indennizzo spettante all'Assicurata per danni propri sarà calcolato come se questa Sezione di polizza non fosse operativa), fermo restando il risarcimento spettante relativamente agli effetti dell'evento dannoso sull'attività propria del Socio-cliente.

Produzione

Il termine Produzione identifica il sistema assicurato di proprietà del Socio/Cliente nella sua fase operativa standard al 100 %, completo di tutti gli elementi necessari alla sua operatività funzionale, e/o le funzioni operative in effettiva, reale e immediata attuazione. Operatività alle quali devono adempiere uno o più programmi, comprensive di tutti gli elementi ordinari (tempi di risposta, volumi di dati, numero di connessioni contemporanee, dimensioni delle librerie, dimensioni degli archivi di dati, network aziendali e interaziendali, capacità e velocità di calcolo, elaborazione, trasmissione, archiviazione, e ogni altra funzionalità che ne definisce l'operativa reale).

La Produzione è la realtà aziendale del Socio/Cliente, o è collegata direttamente ed intimamente alla realtà aziendale del Socio/Cliente, dove cioè input ed output apportano modifiche reali ed effettive riscontrabili nei libri/conti/progetti/aree di lavoro aziendali. Un fermo o un rallentamento della Produzione può ridurre direttamente e/o proporzionalmente, o non proporzionalmente, il fatturato aziendale dell'attività del Socio-Cliente significando predate economiche riscontrabili sul bilancio, può costituire un aggravo di spesa per effetto dell'obbligo di aggiungere alle spese fisse correnti anche delle spese extra per evitare maggiori danni economici e di mercato.

Survey

Ai fini di stabilire a fini assicurativi le condizioni specifiche della presente sezione di polizza, l'Assicurato è impegnato a fornire eventuali ulteriori dettagli tecnici richiesti dai tecnici della Società, a dare libero accesso a luoghi e/o responsabili di sistema, di sicurezza di Soci /Clienti, e quest'ultima è obbligata al vincolo di massima riservatezza su ogni aspetto delle informazioni ricevute.

Somme assicurate

La somma complessiva assicurata sotto la presente sezione non potrà in nessun modo superare le somme indicate in Polizza e non potrà in alcun modo cumularsi con il medesimo di cui rimane sempre un sottolimito, restando il Limite Globale di polizza la massima esposizione combinata per tutte le sezioni operanti al quale la Società è impegnata.

Art. 79.1 - Oggetto della garanzia

Quanto sopra premesso l'Assicurazione è esteso alle:

- Spese di ricostituzione/ricostruzione dati persi rovinati, illeggibili,
- Spese extra sostenute,
- Perdite di profitto (spese insopprimibili, costo ammortamenti ,salari e stipendi, utile netto),

a seguito di

- a) malfunzionamento nella gestione delle informazioni e/o
- b) interruzione parziale/totale delle operazioni al quale il sistema è adibito, e/o

c) risultati dell'elaborazione errati

originate da

un evento risarcibile a termini di polizza che abbia colpito l'Assicurata o una delle attività per conto terzi gestite dall'Assicurata, e i cui effetti dannosi si siano propagati direttamente ed immediatamente nelle attività dei Soci e/o Clienti indicati esplicitamente nei dettagli di polizza riferiti alla presente Estensione.

Art. 79.2 - Esclusioni della presente estensione

In aggiunta a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, sono altresì esclusi:

- Ricostruzione d'informazioni non ancora memorizzate presenti su conti, fatture, riconoscimenti di debito, titoli e valori, inventari, compendi, estratti, altri documenti originali quali dossier d'analisi e programmazione, ecc.
- Danni da errata imputazione, digitazione, inserimento o cancellazione manuale dei dati.
- Danni provocati da dipendenti, quando il Contraente o l'Assicurato siano a conoscenza, già prima del sinistro, che gli stessi hanno commesso precedentemente azioni simili.
- Sistemi Wireless/Wifi.
- Danni da modifica dei programmi eseguita senza benestare e controllo dei progettisti degli stessi o da chi detiene le licenze.
- Le spese occorse, a seguito di sinistro per migliorare programmi, dati, eliminare errori di programmazione, errori di lettura, ed i costi di aggiornamento tecnologico e manutenzione ordinaria e straordinaria.
- Spese che sarebbero state comprese nelle operazioni di manutenzione in base a quanto previsto dallo standard dei contratti di manutenzione del software.
- Danni da software adibiti a: uso sistemi d'arma offensiva/difensiva, gestione centrali e/o energia atomica, esperimenti scientifici utilizzando potenze superiori a 1MW, usi civili nel settore dei trasporti aerei, su rotaia, via mare, via lancio di satelliti e/o corpi orbitanti, a uso produzione vaccini e ogni altro genere di prodotto medicale e/o di analisi per la salvaguardia della vita umana, a usi civili politici quali, per esempio, votazioni di elezione politica, e/o nomina rappresentanti politici.
- Danni provocati da software "da banco" cioè destinati alla larga diffusione di massa.
- Danni provocati a Soci e/o Clienti non elencati ed indicati esplicitamente in polizza o dei quali non si conosce la relativa % di incidenza sul fatturato dell'Assicurata per l'anno precedente a quello di competenza.
- Danni i cui effetti dannosi dimostrabili siano unicamente costituiti da:
 - o un non rispetto degli SLA (Service Level Agreement), o
 - o il semplice non raggiungimento dei livelli di servizio concordati contrattualmente.
- Danni originati da un evento risarcibile a termini delle altre Sezioni di polizza che non abbiano colpito l'Assicurata o una delle attività per conto terzi gestite dall'Assicurata, o dei quali non si possa verificare che effettivamente gli effetti dannosi si siano propagati direttamente ed immediatamente nelle attività dei Soci e/o Clienti;
- L'interruzione totale o parziale di pubblico servizio, inteso come forniture energetiche, idriche, telecomunicazioni, RTV, trasporti in genere, servizi sanitari e di emergenza.
- Danni costituiti unicamente dal concretizzarsi di un difetto di fornitura a termini contrattuali che non determini un fermo totale o parziale della Produzione, o un aggravio immediato di costi ai fini di evitare fermo totale o parziale della Produzione del Socio/Cliente.
- Danni già assicurati da altra Sezione della presente Polizza, salvo il caso di danni che determinino anche richieste di risarcimento rientranti nelle garanzie oggetto della Sezione IV Responsabilità Civile Informatica, quando la responsabilità dell'Assicurato si configuri come concorsuale, e fermo il principio che massimale e/o i limiti di risarcimento previsti dalle rispettive Sezioni non sono cumulabili tra di loro.

SONO ASSICURATI AGLI EFFETTI DELLA PRESENTE ESTENSIONE

Tutti i servizi e le attività informatiche prestate per conto dei Soci/Clienti

NON SONO ASSICURATI NELLA PRESENTE ESTENSIONE

(in aggiunta a quanto previsto dalla Sezione Programmi e dati)

l'effetto di danni occorsi a:

- Programmi che non sono stati testati, con esito positivo, o sono stati oggetto di malfunzionamenti durante il periodo di "Avviamento".
- Programmi dei quali non esiste "copia di sicurezza", o che non siano ricostruibili o modificabili dal proprietario della licenza d'uso.
- Programmi di terzi decompilati o modificati, contravvenendo a quanto previsto dalle leggi in merito.
- Programmi per i quali non sia possibile eseguire le operazioni standard di Test e "Avviamento".
- Dati dei quali non esiste copia di sicurezza sottoposta a regolare manutenzione.
- Back-up effettuati in assenza di procedure standard di controllo.
- Attività prive dei requisiti informatici minimi di prevenzione e sicurezza, relativamente all'aggravamento dei danni derivanti da tale assenza.

Art. 79.3 - Security

(Requisiti informatici minimi di prevenzione e sicurezza)

L'Assicurato è tenuto a seguire le procedure di manutenzione di programmi e dati, affidandosi a terzi in assenza di proprie risorse umane qualificate.

Ogni modifica dei programmi di proprietà dell'Assicurato deve essere documentata con relazioni o registrazioni scritte con test in aree Proxy extra produzione.

L'Assicurato deve tenere attive ed operanti tutte le prevenzioni attive e passive, in relazione all'importanza che hanno dati e programmi per la sua attività, utilizzando gli strumenti in commercio più moderni, quali antivirus, firewall, password di rete, controllo degli accessi fisici alle consolle, ecc.. In caso di assenza di proprie risorse umane qualificate, è necessario che l'Assicurato

affidi tali attività a ditte specializzate. In tali casi, come anche in occasione di contratti di outsourcing ed inhousing presso terzi, la Contraente deve rendere disponibile alla Società tutte le specifiche tecniche, nonché le copie dei contratti con i fornitori di servizi.

Art. 79.4 - Rivalsa

Per la presente Estensione di polizza, la Società non rinuncia al diritto di rivalsa previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, anche quando sia prevista in altre parti della polizza, salvo i casi di responsabilità di dirigenti, dipendenti o parificati dell'Assicurata.

Art. 79.5 - Determinazione dell'indennizzo

L'assicuratore indennizza, nel limite della somma fissata in polizza, le spese che il Cliente/Socio deve sostenere per ricostituire programmi e dati che hanno subito un danno garantito dalla presente Sezione. Si intendono indennizzabili, in particolare, i costi sostenuti per:

- ricercare la causa dell'arresto del lavoro di elaborazione, nei casi in cui il sinistro sia indennizzabile.
- determinare la causa, il meccanismo e l'estensione dei danni subiti a seguito di infezione o di manipolazione informatica e decontaminare i programmi e i dati;
- ricostituire a nuovo i programmi e i dati illeggibili, rovinati o persi;
- re imputare manualmente i dati a partire da documenti o programmi originali;
- reinstallare l'intera piattaforma (restore totale) nei casi in cui sia indispensabile alla ripresa dell'attività.

Sono indennizzabili solo i costi e/o le perdite economiche a termini della presente Sezione II SPESE EXTRA e Danni da Riduzione, Interruzione Esercizio sostenuti/sofferti da aziende di proprietà di Soci/Clienti che figurano nell'elenco indicato in polizza o in altri documenti ufficiali durante il periodo di indennizzo indicato in polizza e limitatamente al periodo in pro-rata di partecipazione per i Soci, e di utilizzo di servizi/forniture relativamente a Clienti.

Nel caso di "errori umani" e "atti dolosi di dipendenti", ed in mancanza di copie di file di log risalenti ad almeno 6 mesi prima della data del sinistro, l'indennizzo sarà limitato al 50% della somma rispettivamente assicurata. Nel caso che un sinistro origini perdite che coinvolgano una pluralità di Clienti, l'importo massimo indennizzabile sarà ripartito proporzionalmente al fatturato che ciascun Cliente corrisponde al CSI-Piemonte.

Art. 79.6 - Limite del periodo di copertura

L'assicurazione è valida esclusivamente per i danni che si siano manifestati durante il periodo di validità della copertura.

Art. 79.7 - Dichiarazioni dell'assicurato

In relazione ai rischi coperti dalla presente sezione l'Assicurato è obbligato a termini del Codice Civile, pena la decadenza della copertura, a denunciare alla Società, prima della stipula della presente, eventuali anomalie preesistenti di operatività del sistema informatico di uno o più Soci/Clienti che possano costituire un aggravante di rischio.

Art. 79.8 - Singolo sinistro

I danni riscontrati nelle prime 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuiti al medesimo episodio e considerati "singolo sinistro".

Art. 79.9 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

A parziale deroga dell'Art. 27 - Obblighi in caso di sinistro delle Condizioni Generali d'Assicurazione, l'Assicurato deve dare immediata e diretta comunicazione alla Società dell'insorgenza di un problema informatico, fornendone sommariamente gli estremi. In caso di malversazione, sabotaggio o atto perpetrato con volontà di nuocere, l'Assicurato deve presentare denuncia/querela alle autorità di polizia entro le 24 ore successive al momento in cui è venuto a conoscenza del sinistro, fornire esauriente documentazione contro il colpevole, se ne conosce l'identità, e non ritirare la denuncia/querela, né transigere sull'ammontare del danno e delle perdite subite, senza l'accordo scritto della Società.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Estensione B) Perdite patrimoniali non conseguenti a danni materiali o immateriali

Art. 79.10 - Definizioni

(specifiche per la presente ESTENSIONE)

Diniego di Servizi D.O.S. (Denial Access of Services)

Particolare situazione di blocco funzionale che si verifica quando, a seguito di un attacco informatico, il sistema informatico o i programmi dell'Assicurato, o dei suoi outsourcers, adibiti ad effettuare collegamenti multipli, connessioni con vari indirizzi, motore di ricerca, server di posta e/o attività consimili, non riescono ad adempiere al proprio compito per il solo effetto del sovraccarico delle richieste.

Divieto di accesso

- impedimento di accesso per ordine di autorità dovuto a infortunio avvenuto nei locali del centro elaborazione dati di dipendenti e/o collaboratori e/o terzi.

Oggetto della garanzia

La Assicurazione è estesa alle:

- spese extra sostenute,
- ai Danni da sospensione, riduzione o interruzione di attività (spese insopprimibili, costo ammortamenti, salari e stipendi, perdita di profitto, etc) che, ancorché non conseguenti a danni materiali o immateriali, sono originate dal mancato svolgimento della la attività assicurata causata dal Diniego di Servizi o Divieto di Accesso per ordine delle Autorità.

Art. 79.11 - Esclusioni della presente estensione

In aggiunta a quanto previsto dalle Condizioni Generali di assicurazione, ai sensi di questa Estensione di Garanzia non sono assicurate le perdite patrimoniali causate da:

- terrorismo e danni provocati dalle forze dell'ordine/vigilantes privati per resistere all'azione terroristica.
- abbandono del posto di lavoro da parte dei dipendenti e/o collaboratori.
- serrata.
- quarantena.
- impedimento di accesso per ordine di autorità salvo quanto sopraindicato.

SEZIONE III: ASSICURAZIONE DELLE PERDITE PER TRASPORTI ESTERNI E MONTAGGIO PRESSO TERZI

Art. 80 – Oggetto della garanzia

La copertura assicurativa prestata dalla presente Sezione di Polizza ha ad oggetto le perdite e i danni subiti dei Beni Assicurati e verificatisi durante il trasporto, fuori delle sedi aziendali, sia relativamente alle movimentazioni interaziendali, sia per il trasporto dalle sedi dell'Assicurato ai Clienti, fiere, mostre, e viceversa sia che il trasporto venga effettuato in proprio, o per tramite di terzi. In tale caso è fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del vettore esperibile ai sensi di Legge. Sono assicurati, a titolo esemplificativo, hardware, nastri, dischi, CD-ROM, o altri simili supporti di dati e/o programmi di proprietà (e/o di proprietà di clienti/terzi), i programmi ed i dati sono assicurati durante il trasporto, anche se il trasporto non è destinato allo stoccaggio delle copie in un altro luogo, alla condizione che, il trasporto avvenga con un imballo adatto allo scopo, con mezzo di trasporto adeguato, e con sorveglianza adeguata al valore globale del trasporto.

Sono coperti tutti i trasporti avvenuti nell'area territoriale della Repubblica Italiana, sia che il trasporto venga effettuato in proprio, o per tramite di terzi.

1. Sono coperti tutti i trasporti avvenuti per mezzo di: Autocarro e/o autoveicoli in genere
2. La Società assicurata a primo rischio assoluto è di € 400.000,00 per hardware e € 20.000,00 per software e dati, relativamente a ogni singolo viaggio. Per ciascun ente danneggiato parzialmente o totalmente, sarà operante uno scoperto del 20%, con il minimo di € 2.000,00 per hardware, € 500,00 per software e € 500,00 per dati.
3. Estensioni della copertura assicurativa su altri mezzi di trasporto e su altre aree territoriali potranno essere convenute mediante accordi con la Società.
4. La Società indennizza il furto/rapina di enti trasportati su autoveicoli soltanto se il veicolo, al verificarsi del sinistro, era opportunamente chiuso. Relativamente a trasporti di importo superiore a € 100.000 il trasporto deve essere effettuato punto-punto senza soste intermedie (salvo pattuizione speciale con la Società); nei casi dove sia ammessa la sosta durante il viaggio, la copertura furto è operante solo a condizione che il furto abbia avuto luogo tra le ore 6 e le ore 22 o che il veicolo sia parcheggiato in una rimessa custodita, singola o comune, o in un cortile chiuso o in un parcheggio custodito. Il veicolo con il quale vengono trasportati i supporti deve essere provvisto di tetto rigido e di antifurto.
5. La Società non indennizza i danni derivanti da sequestro, atti d'autorità pubblica, di diritto o di fatto; le spese di ricostruzione dati e programmi sono risarcibili solo a condizione che esistano copie di sicurezza degli originali.

L'Assicurazione è altresì estesa ai danni ai macchinari FISSI, che il CSI-Piemonte consegna ai Clienti nell'ambito della fornitura dei servizi offerti, conseguenti a operazioni di montaggio, smontaggio, installazione, test effettuati presso clienti limitatamente ai casi in cui tali operazioni vengano effettuate da o sotto la sorveglianza di personale del CSI, e qualora esista un preciso interesse dell'Assicurato correlato a responsabilità assunte in tal senso o derivategli dalla legge.

SEZIONE IV: ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL CSI-PIEMONTE DEI SERVIZI INFORMATICI E INTERNET

Art. 81 - Definizione di assicurato

- a) la Contraente,
- b) le eventuali ulteriori società indicate nella scheda di Polizza,
- c) le Società controllate dalla Contraente,
- d) gli amministratori delle società di cui ai punti a), b) e c) che precedono,
- e) i Dipendenti,
- f) i lavoratori temporanei, i lavoratori parasubordinati ex D. Lgs. 38/00 e i lavoratori di cui al D. Lgs. 276/03 (cd. legge Biagi) delle società di cui ai punti a), b) e c) che precedono in forza di un contratto scritto e sotto la loro direzione e controllo.

Solo quando forniscono le Attività Assicurate.

Art. 82 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per Danni patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi, compresi i clienti, derivanti da Richieste di Risarcimento per:

1. Responsabilità informatica

- a) qualsiasi errore od omissione commessi dall'Assicurato nella fornitura di Servizi Tecnologici, che determina il malfunzionamento di Prodotti Tecnologici;
- b) qualsiasi violazione di specifica tecnica garantita contrattualmente dall'Assicurato in relazione a Servizi Tecnologici o Prodotti Tecnologici;
- c) non conformità di Prodotti tecnologici ai requisiti di legge in materia di qualità, sicurezza, idoneità (non conformità del prodotto allo scopo per cui è stato creato).

2. Proprietà intellettuale e diritto all'integrità

- a) involontaria diffamazione;
- b) denigrazione di prodotti di Terzi;
- c) violazione di normative sulla comparazione pubblicitaria;
- d) violazione di accordi di riservatezza;
- e) involontaria violazione di Proprietà Intellettuale compreso il Cyber-squatting;
- f) involontaria perdita, distruzione o deterioramento di Documenti;
- g) mancato utilizzo della necessaria diligenza in relazione ai contenuti pubblicati sul sito internet dell'Assicurato.

3. Sicurezza informatica

- a) trasmissione di un *Malware*;
- b) Interruzione di servizio;
- c) Cyber-attack.

4. Riservatezza (Privacy)

Involontaria invasione, violazione, interferenza del diritto alla riservatezza (*privacy*) inclusa qualsiasi divulgazione che determini una violazione del D. Lgs. 196/03 e s.m.i e qualsiasi normativa equivalente prevista anche in paesi esteri applicabile all'uso, al controllo e alla elaborazione dei dati.

5. Dolo del Dipendente

L'Assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da atto anche doloso dei Dipendenti e delle persone delle quali deve rispondere.

6. Sanzioni

L'Assicurazione, infine, è inoltre estesa alle sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso.

7. Colpa grave

A parziale deroga del disposto dell'art. 1900 comma 1 c.c. la copertura Assicurativa è estesa alla colpa grave dell'Assicurato.

Art. 83 - Estensioni

L'assicurazione è estesa a:

1. Danni predeterminati contrattualmente

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per Danni predeterminati contrattualmente per ritardi dovuti a errori e/o omissioni dell'Assicurato a condizione che i Danni predeterminati contrattualmente al momento della stipula del contratto:

- o rappresentino una misura equa e commisurata dei Danni patrimoniali subiti dai clienti dell'Assicurato,
- o non superino il valore del contratto stesso.

2. Copertura Assicurativa per le nuove Società Controllate

La copertura Assicurativa è estesa automaticamente alle società che dovessero diventare Società Controllate durante il Periodo di Assicurazione a condizione che:

- la Società Controllata svolga le medesime Attività Assicurate oggetto della presente Polizza;
- il valore della produzione (fatturato) delle Società Controllate sia inferiore o uguale al 20% del valore della produzione (fatturato) della Contraente;
- la Società Controllata non abbia sede in USA, Canada o Paesi la cui legislazione preveda l'emissione di una Polizza locale.

Qualora la Società Controllata non dovesse rientrare nei parametri sopra indicati, la Contraente potrà chiedere all'Assicuratore l'estensione della copertura Assicurativa alla nuova Società Controllata fornendo le informazioni che da quest'ultimo verranno richieste. E' fatto salvo il diritto dell'Assicuratore di prestare questa estensione di garanzia modificando il premio, i termini e le condizioni della presente Polizza.

La presente estensione si applica solo alle Richieste di Risarcimento notificate nei confronti della nuova Società Controllata derivanti da Attività Assicurate svolte dopo la sua data di acquisizione.

3. Spese di comparizione avanti ad un Tribunale

La Società rimborserà le spese legali ed i costi sostenuti dall'Assicurato per:

a) la comparizione dell'Assicurato avanti ad un Tribunale in qualità di testimone in relazione ad una Richiesta di Risarcimento coperta dalla presente Polizza. La presente garanzia opera entro i seguenti Sottolimiti:

- per qualunque amministratore, dirigente e/o responsabile: € 500 al giorno;
- per qualunque Dipendente: € 250 al giorno;

con un Sottolimito aggregato di € 50.000 per Periodo di Assicurazione.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione di alcuna Franchigia.

- b) la partecipazione alle udienze di un giudizio a condizione che:
- tali spese legali e costi siano stati sostenuti con il preventivo consenso scritto della Società,
 - l'oggetto dell'udienza riguardi circostanze denunciate alla Società per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione che potrebbero trasformarsi in una Richiesta di Risarcimento coperta dalla presente Polizza.

La presente garanzia è prestata con un Sottolimito aggregato di € 50.000 per l'intero Periodo di Assicurazione e senza applicazione di alcuna Franchigia.

4. Spese di salvataggio, di gestione di una crisi e per il ritiro o la modifica di contenuti

La Società rimborserà le spese sostenute dall'Assicurato per evitare o diminuire i Danni che deriverebbero da una Richiesta di Risarcimento avanzata da terzi per le Attività Assicurate dalla presente Polizza (art. 1914 c.c.) a condizione che:

- a) tali spese siano sostenute con il consenso scritto della Società e l'importo di tali spese sia supportato da fatture o altra documentazione equivalente,
- b) tali spese non includano eventuali costi interni o spese fisse, salari, stipendi, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell'Assicurato,
- c) l'Assicurato dimostri che tali spese siano inferiori al potenziale Danno patrimoniale derivante dalla relativa Richiesta di Risarcimento.

Tali spese comprendono anche:

- le spese legali e gli onorari di periti e/o consulenti,
- le spese per il ritiro o la modifica di qualsiasi materiale audiovisivo o cartaceo.

5. Spese per il ripristino della reputazione

La Società rimborserà le spese sostenute dall'Assicurato per servizi di pubbliche relazioni volti a diminuire i Danni alla reputazione dell'Assicurato derivanti dal fatto che una Richiesta di Risarcimento coperta dalla presente Polizza sia stata resa pubblica o divulgata attraverso qualsiasi mezzo d'informazione accessibile al pubblico a condizione che:

- tali spese siano sostenute con il consenso scritto della Società, e
- l'importo di tali spese sia supportato da fatture o altra documentazione equivalente.

6. Compensi (Outstanding fees)

Qualora durante il Periodo di Assicurazione un cliente dovesse minacciare di avanzare una Richiesta di Risarcimento per un Danno patrimoniale d'importo superiore ai Compensi e questa situazione fosse notificata alla Società, la Società potrà pagare all'Assicurato i Compensi laddove a sua discrezione ritenesse che in questo modo l'Assicurato eviterebbe una formale Richiesta di Risarcimento per Danni patrimoniali coperti dalla presente polizza per un importo superiore.

Qualora la Società avesse pagato quanto sopra e dovesse comunque essere avanzata una Richiesta di Risarcimento per Danni patrimoniali nei confronti dell'Assicurato, allora:

- a) quanto già pagato in virtù della presente garanzia sarà decurtato da quanto la Società fosse eventualmente obbligata a pagare in forza della presente Assicurazione, e
- b) nel caso in cui l'Assicurato avesse recuperato il pagamento dei Compensi, allora l'importo pagato dalla Società dovrà esserle rimborsato al netto dei costi sostenuti dall'Assicurato per recuperare i Compensi.

La presente garanzia è prestata con un Sottolimito di € 100.000 in aggregato per l'intero Periodo di Assicurazione e senza applicazione di alcuna Franchigia.

7. Spese di tutela dei diritti di Proprietà intellettuale dell'Assicurato

La Società rimborserà le spese legali ed i costi sostenuti dall'Assicurato, con il preventivo consenso scritto della Società, per tutelare i propri diritti di Proprietà intellettuale laddove tali diritti appartengano all'Assicurato e la loro violazione sia avvenuta e denunciata per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione.

La presente garanzia è prestata a condizione che l'Assicurato fornisca a proprie spese un parere tecnico da parte di un professionista esperto di Proprietà intellettuale che sostenga che l'Assicurato ha almeno il 60% di probabilità di vittoria nel giudizio.

La presente garanzia è prestata con un Sottolimito di € 100.000 in aggregato per l'intero Periodo di Assicurazione e senza applicazione di alcuna Franchigia.

8. Costi per ritardi e disservizi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per Danni patrimoniali derivanti da Richieste di Risarcimento per:

- a) ritardi nell'esecuzione di Servizi tecnologici;
- b) ritardi nella fornitura, installazione, modifica e assistenza di Prodotti tecnologici, ma a condizione che questi ritardi o inadempienze siano diretta conseguenza di errori od omissioni dell'Assicurato.

9. Joint Venture

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per Danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, derivanti da Richieste di Risarcimento per errori od omissioni commessi nell'ambito di un'associazione temporanea d'impresa (ATI) e/o Joint Venture nei limiti della quota di responsabilità imputabile al solo Assicurato.

10. Costi per Perdita di una persona chiave

La Società rimborserà le spese sostenute dall'Assicurato per servizi di pubbliche relazioni e/o servizi di ricerca del personale per limitare o prevenire conseguenze o pubblicità negative in relazione alle Attività Assicurate che sono diretta conseguenza della Perdita di una persona chiave.

Art. 84 - Efficacia della assicurazione - Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di assicurazione. La Società risponde qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha determinato l'insorgenza della responsabilità assicurata, a condizione che la conseguente richiesta di risarcimento relativa a servizi professionali, pervenuta all'Assicurato durante la validità della Polizza, sia denunciata alla Società non oltre novanta giorni dalla scadenza del periodo di Assicurazione.

Art. 85 - Limiti di indennizzo - franchigia - scoperto - spese

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda riepilogativa Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo, che rappresenta la massima esposizione a carico della Società indipendentemente dal numero delle Richieste di Risarcimento denunciate durante il Periodo di Assicurazione.

Qualora fosse previsto un Sottolimito in relazione ad una specifica garanzia, unicamente per questa specifica garanzia l'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Sottolimito indicato nella Scheda riepilogativa Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo, che rappresenta la massima

esposizione a carico della Società indipendentemente dal numero delle Richieste di Risarcimento denunciate durante il Periodo di Assicurazione.

Qualora l'Assicurazione fosse prestata per una pluralità di soggetti Assicurati, il Massimale ed i Sottolimiti, ove previsti, indicati nella Scheda riepilogativa Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo, rappresentano la massima esposizione a carico della Società anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

L'Assicurazione è prestata altresì previa deduzione, per ciascun danno, della franchigia o dello scoperto precisati nella Scheda riepilogativa Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo.

Art. 86 - Esclusioni

L'Assicurazione non opera per le Richieste di Risarcimento:

- a) per atti dolosi, esclusi quelli dei Dipendenti e delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere, o fraudolenti, o comunque posti deliberatamente in essere dall'Assicurato.
- b) per qualunque effettiva o presunta violazione di normative in materia fiscale, anti-trust, limitazione del commercio, concorrenza sleale, pratiche d'affari sleali, false e/o ingannevoli, violazione di leggi o regolamenti posti a tutela dei consumatori, pubblicità falsa ed ingannevole.
- c) per Danni a cose sia diretti che indiretti e Danni a persone, sia diretti che indiretti, a meno che tali danni derivino direttamente dalla fornitura di Servizi tecnologici.
- d) relative ad attività ed incarichi in qualità di Amministratore Delegato, Consigliere di Amministrazione, Membro di un Collegio Sindacale, Consigliere di Sorveglianza, Revisore dei conti, Curatore fallimentare, Commissario giudiziale, Commissario liquidatore e Liquidatore di società, enti, trust od associazioni profit e non-profit. .
- e) per qualsiasi:
 - responsabilità od obbligazione volontariamente assunta dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge ad eccezione dei Danni predeterminati contrattualmente,
 - garanzia (warranty or guarantee).

Tale esclusione non si applica qualora vi fosse stata una espressa previsione contrattuale di adottare una particolare diligenza professionale.

- f) avanzate da parte di persone e/o società:
 - che controllano direttamente od indirettamente l'Assicurato così come previsto dall'art. 2359, comma I, punti 1), 2), 3), e comma II del codice civile o norme equivalenti,
 - di cui l'Assicurato ha od ha avuto, direttamente od indirettamente, il controllo così come previsto dall'art. 2359, comma I, punti 1), 2), 3), e comma II del codice civile o norme equivalenti,
 - che hanno interessi nell'attività dell'Assicurato,

a meno che la Richiesta di Risarcimento origini da un soggetto terzo diverso dall'Assicurato.

- g) derivanti da Circostanze note alla data di inizio della decorrenza del Periodo di Assicurazione o che l'Assicurato avrebbe dovuto denunciare a precedenti Assicuratori;
- h) per l'effettiva o presunta, inaccurata, inadeguata od incompleta descrizione dei costi di beni, prodotti o servizi, o derivanti dal mancato rispetto di costi o tempi promessi, prospettati, preventivati o contrattualizzati dall'Assicurato.
- i) per l'effettiva o presunta, inaccurata, inadeguata od incompleta descrizione dei tempi di esecuzione delle Attività Assicurate laddove l'Assicurato avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non li avrebbe potuti rispettare.

Questa esclusione non si applica in merito a quanto previsto dall'art. 83 punto 8. Costi per ritardi e disservizi.

- j) per qualsiasi effettivo o presunto guasto meccanico, elettrico o disservizio nelle comunicazioni - compreso il non funzionamento della rete internet - e/o interruzione di servizi energetici (gas e corrente) ed idrici.

- k) per qualsiasi effettiva o presunta violazione, divulgazione e/o uso di brevetti (patents) registrati in Paesi diversi dall'Italia.
 - l) derivanti da:
 - guerra, invasione, atti di nemici stranieri, atti ostili od operazioni di guerra anche in assenza di guerra dichiarata, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, agitazione popolare che assurga alle proporzioni di una sollevazione, colpo di stato od usurpazione di potere anche militare, o
 - Terrorismo.
 - m) derivanti da:
 - l'effettivo o presunto scarico, infiltrazione, dispersione, migrazione, rilascio, fuga, generazione, trasporto, stoccaggio, raccolta di Sostanze inquinanti in qualunque momento, inclusa qualunque richiesta, domanda od ordine nei confronti dell'Assicurato o di altri per condurre dei test, monitorare, ripulire, rimuovere, valutare o contrastare gli effetti di Sostanze inquinanti;
 - la lavorazione, l'estrazione, l'uso, la vendita, l'installazione, la rimozione, la distribuzione od esposizione all'amianto oltre che a materiali e prodotti contenenti amianto ovvero fibre e polvere di amianto;
 - l'esistenza, emissione o scarica di un campo elettromagnetico, di radiazioni elettromagnetiche o elettromagnetismo che effettivamente o presumibilmente influenzino la salute la sicurezza o le condizioni di qualsiasi persona o dell'ambiente o che influenzino il valore, la commerciabilità, le condizioni e l'uso di qualsiasi bene mobile o immobile.
 - n) per qualsiasi difetto:
 - nella fabbricazione di un bene o prodotto fornito dall'Assicurato,
 - di costruzione, installazione, riparazione, modifica o manutenzione.
- Tale esclusione non si applica ai Prodotti tecnologici.
- o) per non conformità ai PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards), compresi costi d'indagine, sanzioni e penali.
 - p) avanzate in USA, Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti o nelle quali si è invocata l'applicazione o la violazione di leggi, regolamenti o normative di USA, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti.
 - q) derivanti da, connesse con, attribuibili al valore dei Servizi tecnologici e/o Prodotti tecnologici forniti o da fornire.

Nel caso in cui una o più delle predette esclusioni dovesse essere considerata invalida o inefficace, la restante parte rimarrà pienamente valida ed efficace.

Art. 87 – Persone non considerate terze

Non sono considerati Terzi:

- a) le persone cui compete la qualifica di Assicurato;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato (se persona fisica), i dipendenti e/o le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere, i collaboratori dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente;
- c) le società, gli enti e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate al punto b) che precede rivestono la qualifica di azionista, socio, amministratore, o ne esercitano in qualunque modo un controllo totale o parziale.

Art. 88 – Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di responsabilità propria dell'Assicurato, con espressa esclusione della quota di responsabilità anche provvisoria di pertinenza di Terzi.

Art. 89 – Surrogazione

Nel caso in cui la Società effettuasse un pagamento in forza della presente polizza, la Società sarà surrogata in tutti i diritti spettanti all'Assicurato e questo dovrà cooperare con la Società nel garantire i predetti diritti. L'Assicurato non dovrà fare alcunché per pregiudicare la possibilità della Società di esercitare i predetti diritti.

La Società si asterrà dall'esercitare i diritti di surrogazione nei confronti di un Assicurato.

Art. 90 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse (art. 1917 C.C., III comma).

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Qualora la Società non si avvalga della facoltà riconosciuta dal primo comma del presente articolo, la stessa avrà, in ogni caso, facoltà di raccomandare per iscritto che l'Assicurato transiga la Richiesta di Risarcimento secondo l'importo che appaia ragionevole con riferimento alle ragioni di fatto e di diritto dedotte dai terzi ed il possibile esito del procedimento giudiziale o arbitrale, instaurato od instaurando.

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e la Società sulla gestione della vertenza del danno, l'Assicurato avrà facoltà di non transigere secondo l'importo raccomandato e di proseguire la vertenza sia sul piano giudiziale che stragiudiziale. In tal caso, ove all'esito della vertenza gli importi liquidati giudizialmente o extra-giudizialmente siano superiori all'importo raccomandato, la Società sarà obbligata ad indennizzare l'Assicurato nei limiti dell'importo raccomandato, escluse le spese di difesa ai sensi del secondo capoverso del presente articolo; qualora, viceversa, l'Assicurato risultasse vincitore della vertenza, la Società rimborserà all'Assicurato le spese legali da questi sostenute.

Il Contraente/l'Assicurato, pena la non operatività dell'Assicurazione, non dovrà mai ammettere alcuna responsabilità e/o risarcire e/o transare alcuna Richiesta di Risarcimento senza il consenso scritto della Società.

Art. 91 - Denuncia dei danni

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

La denuncia del Sinistro deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del Sinistro.

L'Assicurato deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 92 - Efficacia dell'Assicurazione

La presente Assicurazione è subordinata al possesso, da parte dell'Assicurato e dei soggetti della cui opera questi si avvale, dei requisiti e delle autorizzazioni necessarie in forza delle norme in vigore per lo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'Assicurazione o delle attività ad essa strumentali, alle quali sono preposti i soggetti della cui opera l'Assicurato si avvale.

Salvo quanto diversamente previsto nella presente Polizza, il venir meno dei predetti requisiti ed autorizzazioni determina la risoluzione dell'Assicurazione.

Art. 93 - Cessazione del rapporto Assicurativo

Nel caso in cui il Contraente dovesse:

- a) fondersi con un altro soggetto giuridico,
- b) essere acquisita da terzi ai sensi dall'art. 2359, comma I, punti 1), 2), 3), e comma II del C.C.,
- c) entrare in liquidazione volontaria,
- d) entrare in una qualsiasi procedura concorsuale,

l'Assicurazione continua ad essere valida ed efficace fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione per gli errori professionali commessi fino alla data di uno degli eventi descritti ai punti a), b), c) o d).

In caso di sospensione sanzionatoria o disciplinare dell'attività dell'Assicurato, l'Assicurazione resta sospesa. L'Assicurazione riprende ad avere efficacia dal momento della cessazione della sospensione sanzionatoria o disciplinare, purché sia in regola con il pagamento del Premio, fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

SEZIONE I: Danni ai beni

Garanzia A) Hardware, Impianti, macchinari attrezzature e arredamento

Garanzia B) Assicurazione programmi, dati, archivi

Garanzia C) Assicurazione Frode Informatica

SEZIONE II: Danni da riduzione, interruzione esercizio e spese extra

SEZIONE III: Trasporti e Montaggi esterni

SEZIONE IV: Responsabilità Civile Informatica

Limite di indennizzo globale annuo: € 35.000.000,00

Sottolimiti di indennizzo:

SEZIONE I: Danni ai beni e danni immateriali

Garanzia A) Hardware, Impianti macchinari	€ 25.000.000,00
attrezzature e arredamento	
Ricorso terzi	€ 2.500.000,00
Perdite per furto dei macchinari assicurati sinistro/anno	€ 50.000,00 per
Guasti ladri sinistro/anno	€ 100.000,00 per
Conduttori esterni	€ 200.000,00 per sinistro
Garanzia B) Assicurazione programmi, dati, archivi	€ 7.000.000,00
Con i seguenti Sub- limiti per sinistro:	
Virus	€ 2.000.000,00
Hacker, Cybercrime, dolo di terzi, Dolo dipendenti (infedeltà):	€ 5.000.000,00
Errore umano	€ 4.000.000,00
Danni materiali	€ 7.000.000,00
Garanzia C) Assicurazione Frode Informatica	€ 1.500.000,00
Sub-limite per sinistro:	
tipo one –off	€ 1.000.000,00
Tipo seriale	€ 1.400,00 per giorno per max 24 mesi continua

SEZIONE II: Danni di riduzione, interruzione esercizio, spese extra: €10.000.000,00

con sub-limite per sinistro:

Max periodo di indennizzo x sinistro:

3 mesi

Max indennità x giorno:

€ 150.000,00

Salvo per i seguenti per i quali il limite per giorno è:

Per Virus

€ 150.000,00

Per Hacker, Cybercrime

€ 150.000,00

Per dolo dipendenti (infedeltà)

€ 150.000,00

Per sabotaggio

€ 150.000,00

Per errore umano	€ 150.000,00
Per frode informatica	€ 300.000,00
E salvo il caso per intervento di Disaster Recovery esterno per il quale il limite è elevato a	€ 300.000,00
Spese per migliorie	€ 200.000,00
Estensione a) : Danni e spese a clienti	€ 1.000.000,00
max indennità x giorno:	€ 15.000,00
Estensione B) : Perdite patrimoniali non conseguenti a danni materiali o immateriali	
DOS	€ 5.000.000,00
Interruzione per Pubblica Autorità	€ 1.000.000,00
max indennità x giorno:	€ 150.000,00

SEZIONE III: Trasporti e Montaggi esterni €400.000,00

SEZIONE IV: Responsabilità Civile Professionale dei rischi Informatici e Internet (per anno) €2.000.000,00

Sub limite per sinistro :	
Per singolo sinistro	€ 1.000.000,00
salvo per:	
dolo dipendenti, sanzioni, fatti di terzi, ingiuria, diffamazione, dove vale il limite di	€ 500.000,00

Si precisa inoltre che:

- A) Si intendono altresì operanti cumulativamente per l'insieme delle coperture prestate i seguenti limiti di indennizzo:
 Garanzia B Sezione I e Sezione II
 Max indennità per anno € 15.000.000,00

FRANCHIGIE E SCOPERTI

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di:

SEZIONE I: Danni ai beni

Garanzia A)

€ 250,00 / salvo per danni d'acqua o fluidi di estinzione in genere scoperto 15 % minimo € 5.000,00

Garanzia B)

Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00 (Minimo elevato a € 20.000,00 per danni da virus)

Costi di recupero informazioni 15% dell'indennizzo

Spese di rimpiazzo e/o ricostruzione e/o reperimento dei dati contenenti ogni singolo file cartaceo € 5.000,00

Garanzia C)

Scoperto 20 % minimo € 25.000,00

SEZIONE II: Danni di riduzione, interruzione esercizio, spese extra

franchigia di 72 ore dopo il sinistro con il minimo di € 30.000,00

Spese di miglioria a seguito distruzione dati chiave pari a € 200.000,00

Spese extra limite di indennizzo giornaliero € 150.000,00 Max 60 giorni

Spese extra limite di indennizzo giornaliero in caso di attivazione disaster recovery € 300.000,00

SEZIONE III: Trasporti e Montaggi esterni

franchigia € 250,00

SEZIONE IV: Responsabilità Civile Professionale dei rischi Informatici e Internet

scoperto 10% minimo € 30.000,00